

AGGIORNAMENTI

Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione

Curata da Francesco Boni

trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it

Mese di maggio 2009

Sommario:

Notizie varie
Dal notiziario On-line del CNN
Risposte dell'Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Dalla Lista Sigillo
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
Scadenario
Segnalazione di giurisprudenza
Giurisprudenza tributaria
Diritto internazionale
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Segnalazioni di siti web e programmi
Agenda di incontri di interesse notarile

Notizie varie

I Commercialisti ricorrono al TAR avverso la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

In data 5 marzo 2009 l'AGCM ha deliberato la chiusura, senza accertamento di infrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Decreto legislativo n. 145/2007, del procedimento in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita aperta a carico del Consiglio Nazionale del Notariato con riferimento alla campagna: "Senza notaio meno sicurezza. Cessione di quote s.r.l. a confronto" avviato su segnalazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e esperti Contabili e dell'Ordine di Bologna.

Avverso detto provvedimento i medesimi segnalanti (CNDCEC ed Ordine di Bologna) hanno presentato ricorso al TAR chiedendone in via cautelare la sospensione e nel merito l'annullamento.

Il CNN ha già provveduto ad incaricare della difesa il Prof. Angelo Clarizia, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Roma Tor Vergata, e si costituirà in giudizio nei prossimi giorni

Il nuovo elenco dei "conti dormienti"

E' disponibile sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco dei conti per i quali si sono verificati i requisiti di dormienza tra il 17 agosto 2007 e il 31 dicembre 2008.

Si tratta di 35.426 rapporti per un importo complessivo di 47.143.850,09 euro.

In particolare l'elenco riguarda quei rapporti contrattuali (conti correnti, azioni e obbligazioni, fondi comuni, certificati di deposito) di importo superiore a 100 euro, per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione, né dal titolare, né da un suo delegato, nel corso degli ultimi dieci anni.

Gli intermediari finanziari hanno tempo fino al 31 maggio per effettuare il versamento al Fondo e fino ad allora gli interessati potranno rivolgersi agli stessi intermediari per "rianimare" i depositi in questione. Dopo tale data ci si potrà rivolgere direttamente al Ministero per chiedere la restituzione delle somme reclamate, entro i normali termini di prescrizione.

Sempre entro il 31 maggio stessa sorte per gli importi relativi ad assegni circolari e polizze vita che non sono stati riscossi. L'ammontare delle somme (si tratta, però, di dati ancora parziali) è di 231.125.498,39 euro per gli assegni e di 7.863.789,22 euro per le polizze.

<http://www.tesoro.it/depositi-dormienti/>

Firma Digitale: nuovo "Numero Verde" per la sospensione urgente 800154444

Un nuovo *Numero Verde* è a disposizione, nei casi di emergenza previsti dal Manuale Operativo della Autorità di Certificazione della Firma Digitale (CA) del Consiglio Nazionale del Notariato.

Collegandosi al nuovo *Numero Verde* e seguendo le istruzioni dell'operatore si potrà effettuare la sospensione del proprio certificato di firma digitale qualificata per una durata di 30 giorni.

Le istruzioni all'uso del *Numero Verde* sono contenute nel Manuale Utente disponibile nel sito (raggiungibile anche dalla RUN) ca.notariato.it all'area Assistenza. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Unioncamere ed Infocamere: istruzioni operative

In sede di deposito ed iscrizione degli atti di cessione delle quote, oltrechè in fase costitutiva o di aumento capitale sociale con contestuale parziale o totale sottoscrizione vengono richieste: l'indicazione del domicilio dei soci e dell'entità di versamento da parte di ciascun socio, dei decimi di capitale.

Tale richiesta appare in linea con quanto previsto dall'art. 2479 bis cc che, in tema di convocazione assembleare indica,

in mancanza di diversa indicazione nell'atto costitutivo, che la stessa sia convocata con lettera raccomandata da inviarsi nel domicilio dei soci risultante dal registro imprese (si veda sul punto la Circolare 19 marzo 2009 n. 3624/C del Ministero dello Sviluppo Economico che ritiene dovute entrambe tali informazioni, pubblicata sul sito internet del ministero al collegamento

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4553&sezione=organigramma&gruppo=&tema_dir=tema2

Tali evidenze possono essere rese:

- nel quadro note se si utilizza il Software Fedra Plus 6.0 e seguenti (che è la versione dell'applicativo Fedra che recepisce le attuali specifiche tecniche approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel marzo 2008),
- nei campi all'uopo predisposti se si utilizza la successiva versione di Fedra 6.1 (la cui ultima release è Fedra Plus 6.1.5.) che però recepisce specifiche tecniche non ancora fatte proprie dal Ministero competente

E' stato ribadito che l'utilizzo dell'ultima versione di Fedra Plus 6.1 seppure opportuno non può essere ritenuto obbligatorio poiché le specifiche tecniche non risultano approvate ufficialmente dal Ministero, pertanto l'utilizzo della versione 6.0 non può mai essere causa di rifiuto della pratica purchè nel quadro note siano inserite le informazioni richieste dalla Circolare Ministeriale.

Posta Elettronica Certificata

Attualmente i controlli effettuati dall'ufficio in sede di iscrizione sull'indirizzo di PEC riguardano:

- l'esistenza del dominio tra quelli dei gestori iscritti nell'apposito elenco tenuto dal CNIPA
- l'effettività dell'esistenza ed attivazione della singola casella se essa è rilasciata da Infocert.

"Telemaco": funzione importazione dati di lavoro

E' disponibile dal mese di aprile in modo gratuito la funzione di "Telemaco" per lo scarico dei dati lavoro: tale funzione permette con l'ultima versione di Fedra Plus la precompilazione della pratica di variazione importando nella pratica da predisporre tutti i dati già presenti nel Registro relativi alla società di cui si vuole comunicare la modifica.

Tale funzione è messo a disposizione in forma gratuita da Unioncamere, quindi senza oneri.

Si tratta sicuramente di una funzione utile e gradita in quanto facilita enormemente il lavoro di compilazione delle pratiche di variazione e, se correttamente utilizzato, può evitare moltissimi errori di digitazione nel ripetere dati ricavabili direttamente dal Registro Imprese.

Il manuale con le "Istruzioni operative" utili per accedere alla funzione importazione dati di lavoro in "Telemaco" è pubblicato in *RUN nell'area Servizi di visura>Infocamere Visure camerali>Strumenti.*

Dal notiziario On-line del CNN

4 maggio	<p>☐ Studi Tributari Studio n. 55-2009/T La permanenza delle "speciali" agevolazioni fiscali in materia di piani di recupero, di piani per gli insediamenti produttivi (p.i.p.) e di piani per l'edilizia economica e popolare (p.e.e.p.) Lo studio ha concluso affermando che in una prospettiva suscettibile di valorizzare la singolarità dei presupposti oggettivi collegati con i regimi fiscali di favore ex art. 5 della legge n.168/82 (in materia di piani di recupero) e, rispettivamente, ex art. 32 2° comma DPR n. 601/73 (in materia di p.i.p e di p.e.e.p.), e soprattutto la 'ratio legis' sottesa alle relative discipline normative, non si possa argomentare per un 'assorbimento' o addirittura per una tacita abrogazione di esse per effetto della novella recata dalla finanziaria 2008 (in materia di piani particolareggiati). E che anzi vada sottoposto a seria verifica il rigido principio di alternatività Iva/registro per far sì che (anche con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali) si possa ritenere legittima la recezione in toto e senza esclusioni di sorta del regime fiscale di favore ex art.5 legge n.168/82, quand'anche si tratti di trasferimenti soggetti ad IVA aventi ad oggetto beni strumentali posti in essere nell'ambito di piani di recupero. Sommario dello studio: 1. Premessa: i motivi di un'indagine. 2. Le ragioni del distinguo tra piani urbanistici parti-colareggiati e piani di recupero. 3. L'incidenza sul piano fiscale della distinzione. 4. Le ragioni della permanenza del trattamento fiscale agevolato in materia di p.i.p. e di p.e.e.p. 5. Applicabilità delle agevolazioni fiscali in materia di piani di recupero ai trasferimenti soggetti ad IVA di beni strumentali. 6. Conclusioni</p>
5 maggio	<p>■ Segnalazioni Novità Normative Prime riflessioni sulle nuove disposizioni urgenti in materia di titoli di credito e processi (civili) pendenti nei comuni e territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo (decreto legge 28 aprile 2009 n. 39). Sommario: 1. Il nuovo intervento del Governo a fronte degli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo. - 2. Le nuove disposizioni introdotte in tema di processi (anche) civili e di comunicazione e notificazione di atti. - 3. Le nuove disposizioni introdotte in tema di titoli di credito.</p>
6 maggio	<p>■ Studi di Impresa Studio n. 35-2009/I L'acquisto delle proprie azioni dopo il d.lgs. 142/2008 La disciplina dell'acquisto delle proprie azioni è stata riformata dal d. lgs. 4 agosto 2008, n. 142, con il quale il legislatore nazionale ha inteso dare attuazione alla direttiva 2006/68/CE. Lo studio delle novità giunge alle seguenti conclusioni: (i) Alle società a responsabilità limitata restano sempre preclusi sottoscrizione e acquisto delle proprie quote (art. 2474 cod. civ.). (ii) Alle società cooperative, tanto per azioni quanto a responsabilità limitata, è consentito l'acquisto delle proprie azioni o quote al ricorrere di una determinata condizione relativa alla composizione del patrimonio della società (e cioè che il patrimonio netto della società sia superiore al quarto del suo complessivo indebitamento: artt. 2529 e 2545-quinquies, comma 2, cod. civ.); mentre è vietata la sottoscrizione delle proprie partecipazioni sia in sede di costituzione della società sia in sede di successivo aumento del capitale. (iii) Alle società per azioni è vietata la sottoscrizione delle proprie azioni (art. 2357-quater, comma 1, cod. civ.). In sede di costituzione, l'operazione non potrebbe d'altronde neanche in astratto essere</p>

	<p>ipotizzata, dal momento che la società non esiste ancora. Anche in sede di aumento del capitale l'operazione è vietata, salvo che in attuazione dell'esercizio del diritto di opzione relativo ad azioni già possedute dalla società. Questo almeno a stare alla lettera dell'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ., il quale, tuttavia, pone una regola in patente contrasto col diritto comunitario; regola che, pertanto, dovrebbe essere disapplicata.</p> <p>(iv) In tutte le società per azioni è ammesso acquistare azioni anche oltre il limite del decimo, ove l'acquisto sia finalizzato alla riduzione del capitale sociale (il c.d. riscatto), e quindi comporti l'annullamento delle azioni acquistate (art. 2357-bis, comma 1, n. 1, cod. civ.).</p> <p>(v) In tutte le società per azioni è consentito, ed anzi imposto al ricorrere di determinate condizioni, l'acquisto delle proprie azioni per procedere alla liquidazione delle partecipazioni: in questi casi la società può dovere acquistare, nei limiti delle riserve disponibili (e degli utili distribuibili), anche aliquote di azioni proprie superiori al decimo del capitale sociale, senza perciò essere tenuta ad annullare le azioni eccedenti tale limite e a ridurre proporzionalmente il capitale sociale: in questo senso è la chiara lettera del quinto comma dell'art. 2437-quater cod. civ. (la quale, d'altra parte, risulta perfettamente compatibile con il precetto comunitario così come oggi "semplificato").</p> <p>(vi) Nelle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio gli acquisti, diversi da quelli di cui all'art. 2437-quater, comma 5, cod. civ. e da quelli comunque effettuati per ridurre il capitale mediante riscatto e annullamento delle azioni, non possono eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate (artt. 2357, comma 3, e 2357-bis, comma 2, cod. civ.).</p> <p>(vii) Viceversa, nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio gli acquisti delle proprie azioni sono ordinariamente consentiti, al ricorrere delle condizioni di cui ai primi due commi dell'art. 2357 cod. civ., senza limiti quantitativi; e tuttavia il limite del decimo del capitale sociale "rivive" in due circostanze: (i) nei casi in cui le azioni siano acquistate per effetto delle "speciali" operazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 2357-bis cod. civ. (ma allora solo per la parte di azioni riveniente da tali speciali acquisti); (ii) nel caso in cui una società controllata acquisti azioni della società controllante (art. 2359-bis, comma 3, cod. civ.).</p> <p>(viii) E' comunque sempre possibile prevedere statutariamente limiti all'acquisto di azioni proprie ulteriori rispetto a quelli legali. Lo statuto può anche legittimamente prevedere il divieto assoluto della operazione: come i soci possono in sede di assemblea ordinaria non autorizzare l'acquisto, così possono in sede di costituzione della società o di successiva modificazione dell'atto costitutivo vietare in linea di principio l'operazione</p>
7 maggio	<p>■ Legislazione LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 (GU n. 103 del 6-5-2009) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.</p>
8 maggio	<p>■ Studi di Impresa Studio n. 50-2009/I La condizione e il termine nell'atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative</p> <p>Lo studio giunge alle seguenti conclusioni:</p> <p>1) E' bene usare una certa cautela e una certa misura nel ragionare di termine e condizione con riferimento all'atto costitutivo-statuto (o anche con riferimento ad alcune sue parti), e questo perché condizione e termine sono elementi del negozio, <i>accidentaliter negotii</i>, e il rilievo della signoria della volontà in una deliberazione o in uno statuto è assai tenue. Inoltre, condizione e termine sono positivamente disciplinati dallo stesso codice civile avendo chiaramente presenti i contratti a prestazioni corrispettive e la profonda differenza tra contratti a prestazioni corrispettive e contratti associativi è punto ormai definitivamente acquisito alla riflessione giuridica. Si è dunque parlato di condizione e termine per rimanere fedeli al titolo della relazione, ma sarebbe forse stato più corretto fare semplicemente riferimento ai <i>presupposti di efficacia</i> delle disposizioni dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano.</p> <p>2) Tanto il procedimento di costituzione di una società di capitali, quanto il procedimento deliberativo dei suoi organi sociali sono disciplinati dalla legge nei tempi e negli effetti; tempi ed effetti che le "parti" non possono alterare con il ricorso a "condizioni" o "termini". Se e quando vi sia la possibilità per le "parti" di scegliere qualcosa che abbia a che fare con detti effetti o tempi (in realtà fatte della medesima medaglia, perché anche il tempo è una modalità dell'effetto) ciò è espressamente previsto dalla legge.</p> <p>3) Altrettanto è a dirsi con riguardo alla trasformazione di società, dal momento che la legge riconduce inderogabilmente l'efficacia della operazione di trasformazione al perfezionamento dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge (ovvero all'ulteriore decorso del termine concesso ai creditori per fare opposizione: v. artt. 2500, comma 3, e 2500-<i>novies</i>, comma 1, cod. civ.).</p> <p>4) Le "parti" possono invece dettare singole norme statutarie che si succedono nel tempo in base al maturarsi di termini e all'avverarsi di condizioni; e questo sia in sede di costituzione della società che in occasione di successive modificazioni dell'atto costitutivo.</p> <p>5) La previsione di termini e condizioni non deve però far venire meno una regola necessaria al (o un elemento essenziale per il) funzionamento della società.</p> <p>6) La legittimità delle regole statutarie, la cui alternanza è governata da termini e condizioni, deve essere valutata alla stregua del generale principio di conformità allo statuto legale del tipo sociale prescelto e questo con riferimento ad ambedue le regole destinate a succedersi nel tempo; la qual cosa sembra presupporre che le diverse norme tra loro alternative siano valutate in costanza di tipo di società.</p> <p>7) L'eventuale diritto di recesso è garantito solo nel momento della approvazione della norma temporanea e non anche in occasione della maturazione del termine o dell'avveramento della condizione.</p> <p>8) I fatti che comportano la entrata in vigore di una certa disciplina recata da una norma temporanea (già iscritta nel registro delle imprese), se sono diversi dal decorso di un certo lasso di tempo e se non sono costituiti a loro volta da deliberazioni soggette all'iscrizione, devono essere pubblicizzati per il tramite di dichiarazioni degli amministratori da iscriversi nel registro delle imprese.</p>
11 maggio	<p>□ Studi di Impresa Studio n. 52-2009/I</p>

	<p>Istituzione dell'ufficio, preposizione all'ufficio e assunzione del preposto (profili sistematici della "revoca" dei sindaci facoltativi nella nuova società a responsabilità limitata)</p> <p>Sommario: 1. L'organizzazione corporativa delle società e i limiti dell'analisi giuridica corrente; 2. Gli organi e la triade prospettica: (1) istituzione, (2) preposizione, (3) assunzione del preposto; 3. Preposizione all'Ufficio di controllo e assunzione dei controllori; 4. segue: e istituzione dell'Ufficio; 5. Istituzione del Collegio sindacale, preposizione ed assunzione dei sindaci nella s.r.l. riformata; 6. Un cenno all'azione di responsabilità sociale contro i sindaci</p>
13 maggio	<p>■ Studi di Impresa Studio n. 69-2009/I</p> <p>La disciplina della scissione "asimmetrica": l'ambito di applicazione e l'interferenza del consenso individuale sul procedimento deliberativo</p> <p>Sommario: 1. Premessa. Poliformismo della scissione e definizioni convenzionali; 2. Dalla scissione non proporzionale alla "scissione asimmetrica": identificazione del problema; 3. Ipotesi interpretativa: l'applicazione estensiva della disciplina dell'art.2506 secondo comma a tutti i casi di scissione soggettiva della compagine sociale. Dal consenso individuale sulle modalità distributive soggettive al consenso individuale all'operazione di scissione?; 4. L'elemento di specialità della fattispecie prevista nel secondo comma dell'art.2506 ed il conflitto fra maggioranza e minoranza; 5. L'oggetto e natura del consenso individuale dei soci. Prospettiva funzionale dell'indagine; 6. Segue: funzione del consenso individuale e incidenza sul procedimento di scissione; 7. Attribuzione del diritto di opzione per la partecipazione proporzionale come soluzione alternativa al consenso individuale alla scissione asimmetrica</p>
15 maggio	<p>■ Studi di Impresa Studio n. 148-2008/I</p> <p>L'assegnazione delle partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali</p> <p>1. La socializzazione dell'area "parasociale" ed il contenuto facoltativo dello statuto. Possibilità di "socializzare" molti degli accordi che stanno alla base delle trattative in sede di costituzione della società, ossia di introdurre nello statuto/atto costitutivo, mediante appunto il ricorso alle assegnazioni non proporzionali, tutta una tipologia di pattuizioni sino ad oggi confinate nell'area del parasociale. Il dato non ha solo un risvolto teorico, ma notevoli conseguenze pratiche: maggiore trasparenza del sistema; maggiore snellezza dei traffici giuridici; maggiori garanzie che la "socializzazione" degli accordi offre con possibilità di ricorso non solo ad una tutela obbligatoria, di tipo risarcitorio, ma anche ad una di carattere "reale", erga omnes.</p> <p>2. Le ipotesi di applicazione delle assegnazioni non proporzionali. a) Società tra un socio cosiddetto d'industria - dotato, per esempio, di un know how utile all'impresa sociale - ed un partner finanziario: oggi si possono conferire entità valoristicamente differenti - il socio industriale potrebbe conferire in denaro il 5%, piuttosto che l'1%, del capitale - imputandone a capitale l'intero valore e parificando i diritti sociali attraverso l'assegnazione di una partecipazione identica, piuttosto che modulando le stesse secondo percentuali rimesse esclusivamente all'accordo delle parti. b) Effettuazione di conferimenti in natura, laddove la valutazione effettuata dall'esperto ai sensi degli artt. 2343 o 2464 c.c. non coincida con quella condivisa dai soci fondatori nei loro accordi iniziali: oggi è possibile "capitalizzare" l'intero valore che emerge dalle perizie e suddividere le partecipazioni tra i soci secondo le percentuali da essi inizialmente convenute. c) Tecnica di remunerazione per quei soci che si impegnano a prestare a favore della società la propria attività o che assumono particolari incarichi al suo interno: il vantaggio consiste nel "traslare" l'onere economico della prestazione dalla società agli altri soci (la prestazione sarebbe remunerata con una maggiore attribuzione di diritti sociali "pagata" dagli altri soci e non con risorse della società che contribuiscono ai costi). d) Strumento di definizione di precedenti rapporti giuridici tra le parti, integrando cioè una datio in solutum idonea ad estinguere le ragioni di debito/credito preesistenti; e) Strumento di realizzazione di liberalità indirette a favore di terzi (l'imprenditore, ad esempio, potrebbe costituire una società nella quale egli solo conferisce l'azienda, sino a quel momento gestita sotto forma di impresa individuale, beneficiando le generazioni successive di considerevoli partecipazioni attraverso un'assegnazione non proporzionale).</p> <p>3. Brevi cenni al profilo causale dell'istituto. Le assegnazioni non proporzionali rappresentano un istituto nuovo ed autonomo, che risponde a regole proprie e che manifesta differenze sia rispetto al contratto a favore del terzo, sia dell'adempiimento del terzo. Conseguentemente: a) non vi è alcuna necessità di ricorso alla cd. expressio causae, che del resto non è richiesta dagli artt. 2346 e 2468; b) sono motivi esterni allo schema causale tipico - societario - quelli di volta in volta endo-societari piuttosto che etero-societari che spingono i soci ad utilizzarle; c) l'ente costituito non è esposto ai vizi inerenti al rapporto tra beneficiario e conferente, che non possono così provocare alcuna ripercussione in ambito "sociale"; d) non vi è alcun obbligo particolare - si pensi, ad esempio, alla necessità dei testimoni - anche quando i motivi esterni siano ascrivibili a mera liberalità.</p> <p>4. Tratti ricostruttivi delle assegnazioni non proporzionali. L'unico vincolo all'autonomia delle parti è rappresentato dal principio dell'integrità del capitale sociale, fissato nell'interesse dei terzi e dell'intero sistema (cfr. artt. 2346, comma quinto, e 2464, comma primo): non assume alcuna rilevanza esterna alla società come esso sia ripartito tra i soci. L'atto costitutivo/statuto deve espressamente optare per la ripartizione non proporzionale.</p> <p>5. L'ipotesi del socio non conferente. La soluzione positiva è ammissibile e conduce alla piena utilizzabilità delle assegnazioni non proporzionali anche nell'ipotesi estrema in cui il beneficiario non apporti in società alcuna entità imputabile a capitale. Le due principali obiezioni (violazione del divieto del patto leonino - cfr. art. 2265 c.c. - e della definizione stessa del contratto di società - cfr. art. 2247 c.c. - che ruota intorno alla necessaria esistenza dei conferimenti) paiono infatti superabili. A favore depongono numerosi indici: a) l'art. 2349 c.c., comma primo, che delinea una situazione in tutto e per tutto analoga; b) la società riceve effettivamente un conferimento, il suo capitale è interamente sottoscritto e versato nei modi di legge, seppure da altri soci, e non si registra alcun attentato al principio di integrità ed effettività; c) quanto al patto leonino, pare difficile ravvisarne una violazione poiché, chiarito che la sua operatività attiene al contenuto della partecipazione e non alla "fattispecie acquisitiva", il socio beneficiario risente sicuramente delle perdite e gode dei guadagni in misura proporzionale alla entità della partecipazione al</p>

	<p>capitale assegnatagli, non essendo in alcun modo sollevato dal rischio d'impresa; d) la posizione del socio non conferente non è distinguibile da quella del donatario della partecipazione, donata dopo la sua integrale "liberazione" ad opera del donante; e) la richiesta formalistica di un conferimento, seppur minimo, in ossequio all'art. 2247, porrebbe il serio problema dell'individuazione del limite idoneo a ritenere rispettata la norma e non integrata la frode (è cioè sufficiente un conferimento anche irrisorio per poter beneficiare taluno dell'assegnazione non proporzionale di una partecipazione il cui valore potrebbe essere un multiplo - in ipotesi anche milionario - di quanto versato alla società?); f) nessuna delle norme in questione pone un limite espresso in tal senso, legittimando quindi, in un contesto di ampia delega all'autonomia delle parti, la lettura più liberale. L'ipotesi inversa, del conferente non socio, è di più semplice lettura, mediante il ricorso a schemi di diritto comune, quali l'adempimento del terzo o la delegazione.</p> <p>6. Analisi di alcuni problemi applicativi. La ripartizione del rapporto sociale non proporzionale al conferimento è ottenuta attraverso una dissociazione "statutaria" tra valore del conferimento e ripartizione del rapporto sociale (o, se si vuole, del capitale sociale) e questa considerazione influenza la soluzione di numerosi problemi. a) Individuazione del soggetto su cui grava l'obbligo di liberazione integrale del conferimento in denaro, ove l'intera somma non sia versata contestualmente alla sottoscrizione: obbligato verso la società è chi ha assunto l'impegno di conferire ed ha, in sostanza, sottoscritto azioni/quote ad un "prezzo" superiore al valore nominale o a quello di parità contabile delle stesse, sopportando così il maggior onere economico dell'assegnazione non proporzionale. b) Applicabilità della disciplina della mora del socio (artt. 2344 e 2466): la diffida iniziale dovrebbe essere indirizzata anche al beneficiario dell'assegnazione non proporzionale/titolare della partecipazione; la richiesta di maggior danno, invece, non potrebbe essere rivolta un soggetto che mai ha assunto l'impegno relativo alla liberazione del conferimento; la sospensione dell'esercizio del voto, infine, non può che colpire il titolare della partecipazione. c) Trasferimento delle partecipazioni il cui titolare sia il beneficiario dell'assegnazione non proporzionale, non avendo peraltro il conferente ancora assolto integralmente ai suoi obblighi: la responsabilità solidale triennale del venditore è destinata a non operare; analoga conclusione deve trarsi per l'acquirente della partecipazione, salvo, forse, una precisazione con riferimento alla disciplina azionaria, il cui regime circolatorio non sembra in grado di "incorporare" nel titolo una differente ripartizione degli obblighi di versamento. d) Esito negativo della revisione della stima in caso di conferimenti in natura: l'annullamento delle azioni colpisce indistintamente e proporzionalmente tanto le azioni di chi ha assunto l'obbligo di conferire, quanto quelle del beneficiario, senza cioè che il primo possa esercitare alcuna facoltà unilaterale di scelta al riguardo; la scelta di integrare il valore del conferimento spetta sia a chi ha assunto l'obbligo di conferire sia all'azionista beneficiario, analogamente alla facoltà di recesso.</p> <p>7. Applicabilità delle assegnazioni non proporzionali all'aumento di capitale. L'ipotesi non pone alcun dubbio in presenza di un consenso unanime dei soci. Anche l'utilizzazione della regola maggioritaria non suscita dubbi, purché al dato quantitativo - i quorum previsti dalla legge piuttosto che dallo statuto - si sommi quello qualitativo - appartenenza al quorum dei soci favorevoli di coloro i quali sopportano il maggior sacrificio economico derivante dalle assegnazioni non proporzionali e, forse, anche dei soci beneficiari -.</p> <p>In tal caso: a) dovranno essere contemplati prezzi di emissione differenti; b) l'aumento dovrà necessariamente essere inscindibile (onde evitare che sottoscrizioni e conferimenti "asimmetrici" portino ad una violazione dei principi espressi dagli artt. 2346, comma quinto, e 2464, comma primo, ossia dell'integrità ed effettività del capitale sociale); c) l'indubitabile interferenza con eventuali previsioni inerenti la prelazione e/o il gradimento, operative anche per i diritti di opzione/sottoscrizione, può essere risolta (trattandosi di un conflitto tra previsioni - statutarie - aventi pari rango), con un accorto coordinamento (statutario) dell'operatività delle due regole.</p>
18 maggio	<p>■ Studi di Impresa Studio n. 151-2008/I Partecipazioni sociali e capitale sociale nelle cooperative</p> <p>Qualsiasi cooperativa di diritto comune può rappresentare le proprie partecipazioni di cooperazione come azioni o quote, mentre deve rappresentare le proprie partecipazioni di finanziamento come azioni. Le partecipazioni sociali rappresentate da quote non possono poi essere incorporate in titoli e uno stesso socio non può possederne una pluralità. Inoltre, una coop-s.p.a. può contestualmente rappresentare le partecipazioni di cooperazione come quote e le partecipazioni di finanziamento come azioni.</p> <p>Circa il valore nominale delle partecipazioni sociali, esso, se riferito alle quote di partecipazione, è necessariamente variabile al mutare della percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale e non deve risultare né sull'eventuale documento rappresentativo della quota né nell'atto costitutivo della cooperativa.</p> <p>Il valore nominale, se è invece riferito all'azione, deve essere unico per tutte le azioni appartenenti ad una stessa categoria; con la conseguenza che le azioni di cooperazione potrebbero avere un valore nominale unitario diverso da quello delle azioni di finanziamento.</p> <p>La variabilità necessaria del capitale sociale della cooperativa significa che nel suo atto costitutivo non deve mai indicarsi il valore complessivo né dell'intero capitale sociale né delle sue componenti (una necessaria, il capitale di cooperazione e l'altra eventuale, il capitale di finanziamento). Detto vincolo strutturale non preclude però di prevedere clausole statutarie che fissino un <i>plafond</i> al valore del capitale di finanziamento rapportato percentualmente al valore del capitale di cooperazione, oppure che prevedano un valore nominale minimo dell'intero capitale sociale. Secondo poi il diritto vivente delle cooperative, il loro capitale sociale può essere conosciuto consultando unicamente la voce AI del passivo dello stato patrimoniale, la quale dovrà essere suddivisa in più sottovoci in presenza di azioni di finanziamento.</p>
20 maggio	<p>Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 30 aprile 2009</p> <p>Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2009, dalle imprese alle camere di commercio. (GU n. 114 del 19-5-2009)</p>

	<p>■ Studi Civilistici Studio n. 17-2009/C Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative Sommario: 1. Il teorema – 2. Primo passaggio: le modalità attuative tipiche dell'azione di riduzione. – 3. Secondo passaggio: liberalità non donative ed effetti della riduzione. – 4. Terzo passaggio: riduzione, collazione e "oggetto della liberalità". – 5. Quarto passaggio: liberalità non donative e contenuto della legittima. – 6. Il profilo applicativo. – 7. Segue: azione di riduzione e "accordo sulla liberalità" - 8. Due corollari.</p>
22 maggio	<p>□ Studi di Impresa Studio n. 157-2008/I Gli aumenti di capitale nelle società cooperative La cooperativa può scegliere di aumentare realmente il capitale di cooperazione optando tra lo schema contrattuale disciplinato dall'art. 2528 c.c. e quello disciplinato dall'art. 2524 c.c.: nel primo caso l'aumento del capitale sarà deciso dal consiglio di amministrazione, il quale accetterà per conto della società la proposta proveniente da chi intenda sottoscrivere partecipazioni di cooperazione di nuova emissione; nel secondo caso l'aumento del capitale sarà deciso dall'assemblea straordinaria (o, su sua delega temporanea, dal consiglio di amministrazione) e consisterà nella proposta della società rivolta ai potenziali sottoscrittori del deliberato aumento. L'aumento reale del capitale di finanziamento può essere deliberato invece solo conformemente alla disciplina della s.p.a., ossia dall'assemblea straordinaria (o, su sua delega temporanea, dal consiglio di amministrazione); questo in ragione del fatto che l'art. 2526¹ c.c. costituisce un'esemplificazione della seguente frase contenuta nell'art. 2365¹ c.c.: « ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza ». L'aumento nominale del capitale sociale, sia esso di cooperazione o di finanziamento, è deliberato dall'assemblea dei soci (in sede ordinaria in presenza di una coop-s.p.a.), salvo che detto aumento si realizzi modificando il valore nominale unitario delle azioni determinato in cifra fissa nell'atto costitutivo o che vi sia un'apposita clausola statutaria con efficacia temporanea che deleghi la competenza in parola all'organo gestorio. Eccezionalmente, anche gli amministratori possono decidere di aumentare il capitale di finanziamento ai sensi dell'art. 2545-quinquies⁴ c.c., quando ciò serva a pagare parzialmente la quota di liquidazione in caso di morte, recesso od esclusione del socio (cooperatore o finanziatore). Da rilevare infine che tutti i casi di aumento nominale del capitale sociale (salvo quelli riservati ai soci finanziatori puri o quelli decisi dall'organo gestorio ai sensi dell'art. 2545-quinquies⁴ c.c.) sono deliberabili dall'assemblea dei soci, a condizione che la stessa sia stata previamente autorizzata (a tempo indeterminato o, a fortiori, anche a tempo determinato) mediante un'apposita clausola statutaria ai sensi dell'art. 2545-quinquies³ c.c. Presupposto necessario per aumentare nominalmente il capitale sociale è che la cooperativa utilizzi delle riserve disponibili a tale scopo (artt. 2442, 2481-ter e 2545-quinquies³ e ⁴ c.c.). Dette riserve possono essere sia da utili sia non da utili, non devono essere necessariamente distribuibili, ma devono per forza essere diverse da quelle indivisibili ai sensi dell'art. 2545-ter c.c. L'aumento nominale del capitale può avvenire anche utilizzando l'utile di esercizio ripartibile. L'aumento nominale del capitale di una coop-s.p.a. può essere eseguito non solo mediante assegnazione gratuita di azioni di nuova emissione, ma anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione. Nel caso invece di una coop-s.r.l. l'aumento nominale del capitale potrà essere eseguito unicamente incrementando il valore nominale delle quote di cooperazione, potendo ciascun cooperatore possedere soltanto una quota di partecipazione. Salvo che ciò sia impedito da apposite disposizioni (di cui l'art. 2545-sexies¹ e ³ c.c. è un'esemplificazione), la cooperativa, a seguito dell'aumento nominale del capitale sociale, sarà costretta ad incrementare le partecipazioni sociali in modo proporzionale a quelle possedute prima di detto aumento.</p>
25 maggio	<p>Regione Lombardia DELIBERAZIONE 22 aprile 2009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita in via Broseta angolo via Palma il Vecchio, in Bergamo. (Deliberazione n. 8/9336). (GU n. 118 del 23-5-2009) Regione Lombardia DELIBERAZIONE 22 aprile 2009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree verdi in zone collinari e montane della Valle del Torrente Borgognona e dei limitrofi versanti della Val Sambuco, nei comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana, Caprino Bergamasco e Palazzago (Deliberazione n. 8/9337). (GU n. 118 del 23-5-2009)</p> <p>■ Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 32-2007/E Rilevanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare e ruolo del giudice in caso di omissione Lo studio aderire all'orientamento seguito dalla maggioranza dei processualisti, secondo il quale, in caso di mancata trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, possono trarsi le seguenti conclusioni: - Unica documentazione richiesta al creditore procedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 567 c.p.c. è la certificazione catastale e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative al ventennio; - questa documentazione va allegata all'istanza di vendita nei termini perentori prescritti dalla legge e in caso di omessa presentazione nei termini il giudice, sentite le parti, potrà dichiarare l'inefficacia del pignoramento e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento; - in caso di inidoneità della certificazione ipotecaria depositata nei termini, ovvero se da essa non risulta la provenienza del bene perché non risulta trascritto l'acquisto <i>iure successionis</i>, il giudice non potrà applicare l'art. 567 c.p.c. e dichiarare l'inefficacia definitiva del pignoramento; ma, dovendosi ritenere applicabile l'art.2650 c.c., e la possibilità di regolarizzare la continuità delle trascrizioni, il giudice, quale detentore della funzione di controllo e coordinamento del processo esecutivo, potrà esercitare tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento della procedura, come disposto dall'articolo 175 c.p.c. in sede di processo di cognizione espressamente richiamato dall'art.484 e quindi, per il buon esito del processo esecutivo, verificata la documentazione ipocatastale esibita e la relazione dell'esperto e rilevata la mancata trascrizione del titolo da cui risulti l'appartenenza del bene pignorato al soggetto esecutato, potrà</p>

	<p>convocare le parti ai sensi dell'art. 485 c.p.c. e prospettare loro l'irregolarità riscontrata per valutarne l'incidenza sulla procedura;</p> <p>- il creditore, se in possesso di idoneo titolo, onde evitare ogni effetto pregiudizievole ed eventuale sua responsabilità anche risarcitoria ha tutto l'interesse a regolarizzare il difetto di pubblicità, e potrà provvedervi nel termine concessogli dal giudice; in mancanza di titolo idoneo alla regolarizzazione potrà procurarselo se lo ritiene possibile compatibilmente con la tempistica della procedura, ovvero potrà chiedere la riduzione del pignoramento ai beni per i quali la provenienza risulti regolarmente trascritta o rinunziare all'azione esecutiva, evitando costi e tempi di una inutile procedura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 630 c.p.c.;</p> <p>- ove, nonostante tutto, il creditore ritenga di proseguire nelle sue pretese senza ulteriori adempimenti, non potendo il giudice dichiarare l'inefficacia del pignoramento, si procederà alla espropriazione forzata evidenziandosi nella pubblicità il difetto di continuità delle trascrizioni.</p> <p>A questo punto è evidente che il creditore, di fronte ad un atto dispositivo già trascritto dal quale risulti l'incontestabile volontà di accettare, sulla base di quell'atto, procederà alla trascrizione dell'acquisto <i>iure successionis</i> sanando con effetto retroattivo il difetto di continuità; in mancanza di un tale atto, se c'è la collaborazione del debitore esecutato potrà regolarizzare la continuità con la trascrizione di un'accettazione espressa dell'eredità ancorché tardiva o di un atto ripetitivo o ricognitivo dell'eseguita accettazione (anche se si sia già verificato l'acquisto <i>ex lege</i>).</p> <p>Naturalmente tale sanatoria non sarà più possibile se nelle more risulti trascritto a favore di un soggetto diverso dall'esecutato e contro il <i>de cuius</i> l'acquisto <i>iure successionis</i> o la domanda ex art.2652 c.c. numero 7, o in ogni caso in cui la trascrizione a favore di un terzo preclude definitivamente una efficace regolarizzazione della continuità delle trascrizioni.</p> <p>Orbene, considerato che il presumibile difetto di collaborazione del debitore esecutato potrebbe creare gravi difficoltà operative e tali da rendere necessario per la trascrizione dell'acquisto <i>iure successionis</i> il ricorso all'accertamento giudiziale i cui tempi mal si conciliano con le esigenze del processo esecutivo, al creditore, che non voglia assumere responsabilità anche di carattere risarcitorio, per economia di costi e di incerti risultati non resta che assicurarsi prima la regolarizzazione della continuità e poi agire per l'esecuzione forzata.</p>
26 maggio	<p>■ Prassi Presidente del Consiglio dei Ministri DECRETO 6 maggio 2009 Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (GU n. 119 del 25-5-2009)</p> <p>Il Decreto del Presidente C.M. permette a qualunque cittadino di gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiedendo l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata (Pec).</p>
28 maggio	<p>□ Studi Civilistici Studio n. 711-2008/C</p> <p>Il pagamento del prezzo della compravendita. problematiche connesse alla mancata coincidenza soggettiva tra acquirente e finanziatore.</p> <p>Sommario: 1 - Il problema del prezzo della compravendita alla luce del D.L. 223/2006; 2 - Liberalità non donative e strumenti utilizzabili per conseguire il risultato della "intestazione di beni in nome altrui"; 3 - La emersione dell'intento liberale e la funzione di "adeguamento" del notaio; 4 - L'adempimento del terzo; 5 - Casistica: ipotesi di mancata coincidenza soggettiva tra finanziatore ed acquirente nei rapporti tra coniugi e nei rapporti tra ascendenti-discendenti.</p>
29 maggio	<p>■ Studi di Impresa Studio n. 152-2008/I Pegno su quota di società di persone</p> <p>Poiché il pegno attribuisce la possibilità di trasferire a terzi la quota sociale, la costituzione di un simile diritto appare possibile, purché avvenga con le stesse modalità previste per il trasferimento della quota. Pertanto, per costituire il pegno su quota di società di persone occorre il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente nell'atto costitutivo per le modifiche dello stesso, e, nel caso di pegno su quota di accomandante, è sufficiente il consenso della maggioranza, sempre salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.</p> <p>a) Spetta al creditore pignoratorio il <i>diritto agli utili sociali</i>, in applicazione del principio per il quale se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi, poi al capitale ex art. 2791 c.c.;</p> <p>b) per quanto riguarda, invece, il <i>diritto alla quota di liquidazione</i>, sembra plausibile l'opinione che ne richiede l'esercizio congiunto da parte del proprietario e del creditore pignoratorio, eventualmente poi trasferendosi il diritto di pegno sulla somma così ricavata;</p> <p>c) l'<i>obbligo di conferimento</i>, anche in sede di aumento del capitale, incombe sul socio, che deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza, in quanto esso non rientra nel potere di gestione della quota a scopo conservativo;</p> <p>d) la questione più controversa riguarda il <i>diritto di voto e, soprattutto, il potere di amministrare</i>. Conformemente al principio secondo il quale i diritti amministrativi si trasmettono al creditore pignoratorio nella misura in cui questi siano finalizzati alla conservazione del bene oggetto di pegno, deve ritenersi che l'amministrazione societaria spetti al debitore-socio, mentre al creditore pignoratorio competono la facoltà di partecipare ad alcuni atti di amministrazione potenzialmente pregiudizievoli della propria garanzia, il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione. Il diritto di ottenere il rendiconto, invece, compete disgiuntamente al creditore e al socio;</p> <p>e) il <i>recesso</i>, poiché non rientra nel potere di conservazione della quota, compete al socio;</p> <p>f) al creditore pignoratorio non si applica il <i>divieto di concorrenza</i>, né la disciplina del <i>fallimento</i>, in quanto non è socio.</p> <p>Tanto nell'ipotesi in cui occorra il consenso di tutti i soci, quanto nell'ipotesi in cui i patti sociali ne consentano la libera costituzione, trattandosi di atto soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese, occorre la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.</p>

Risposte dell'Ufficio Studi ai quesiti posti da notai

<p>Quesito n. 97-2009/I</p>	<p>Istituzione di una sede secondaria in Italia da parte di una "Limited", società di diritto inglese</p> <p>E' stato chiesto quali siano le formalità da esplicitare per l'istituzione in Italia di una sede secondaria, da parte di una società estera.</p> <p>L'Ufficio ha risposto che norme rilevanti per individuare gli adempimenti da effettuare al fine di procedere all'iscrizione della sede secondaria sono gli artt. 2508 e 2509 cod. civ., che disciplinano la costituzione di sedi secondarie nel territorio italiano da parte di società costituite all'estero, nonché l'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.</p> <p>In base al disposto dell'art. 2508 cod. civ., le società costituite all'estero che costituiscono una sede secondaria in Italia "devono assoggettarsi alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri".</p> <p>Non è previsto nè richiesto alcun controllo preventivo di legalità, trattandosi di società la cui soggettività deriva da un ordinamento straniero che fissa e disciplina i requisiti di validità dell'atto costitutivo, non assoggettabili ad alcun controllo da parte dell'ordinamento Italiano. È applicabile ex art. 2509 cod. civ., ai fini della pubblicità, la disciplina delle s.p.a.</p> <p>L'art. 101-ter disp. att. dispone che "Ai fini della pubblicità prescritta dagli articoli 2506 e 2507 (<i>leggi: 2508 e 2509</i>) del codice civile la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (<i>oggi non più esistente</i>)".</p> <p>Pertanto, in forza del disposto dell'art. 2508 c.c. (già 2506), si richiede il mero assoggettamento della sede secondaria di società estera alle disposizioni della legge italiana (v. anche l'art. 2250 c.c., espressamente richiamato nel corpo della norma) sulla pubblicità.</p> <p>La società, infatti, resterà soggetta alla legge applicabile in base al sistema di diritto internazionale privato, che deve pertanto essere verificato.</p> <p>Trattandosi di atto formato all'estero, è richiesto il previo deposito dello stesso (munito di traduzione giurata e di legalizzazione o <i>Apostille</i>) presso un notaio, ex art. 106 l. not e art.68 reg. not.</p> <p>Il notaio, ricevendo l'atto in deposito, redige l'apposito verbale, eventualmente integrandolo degli elementi necessari al fine di espletare le formalità pubblicitarie richieste ex art. 2508 cod. civ..</p> <p>Il deposito presso il notaio della documentazione rilevante ai fini dell'istituzione della sede secondaria deve essere effettuato da persona che risulti munita dei necessari poteri da parte dei competenti organi della società deliberante.</p> <p>Tali disposizioni sono ritenute norme di applicazione necessaria.</p> <p>Una volta registrato l'atto, sarà possibile effettuarne il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, in base al luogo ove viene istituita la sede secondaria.</p> <p>Trattandosi di istituzione di sede secondaria, potrebbe venire in rilievo l'applicazione dell'art. 25, primo comma, seconda parte, della Legge 218/1995, laddove si accertasse che la società operi prevalentemente o esclusivamente in Italia. Tale circostanza, tuttavia, dovrebbe essere rilevata in concreto, a seguito dell'esame delle modalità operative della società, in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza, essa deve essere oggetto di un apprezzamento di merito.</p> <p>Ma trattandosi di società comunitaria, tale ultima norma dev'essere applicata, alla luce del principio di libertà di stabilimento (artt. 43 e 48 - ex 52 e 58 - Trattato CE. Il fatto che la società eserciti la propria attività prevalentemente, o esclusivamente, nello Stato membro di arrivo, non può privare la stessa del diritto di avvalersi della libertà di stabilimento garantita dal Trattato, salvo che sia dimostrata ("caso per caso", si specifica) l'esistenza di un abuso).</p> <p>Di conseguenza, nel nostro ordinamento, sarebbe disapplicato il criterio della sede effettiva di cui all'art. 25, primo comma, seconda parte, della Legge 218/1995.</p>
<p>Quesito n. 82-2009/I</p>	<p>Trasformazione di s.r.l. unipersonale in s.n.c.</p> <p>E' stato chiesto se una SRL unipersonale che intenda trasformarsi in società di persone debba necessariamente (ri)costituire la pluralità dei soci prima o contestualmente alla trasformazione, o possa anche (ri)costituirla nei sei mesi dalla data della delibera.</p> <p>L'Ufficio ha risposto che la trasformazione può aver luogo mantenendo la forma unipersonale, la cui permanenza nei sei mesi successivi alla pubblicità ex art. 2500, comma 3, c.c., comporta lo scioglimento della società di persone risultante dalla trasformazione.</p>
<p>Quesito n. 102-2009/I</p>	<p>Patto di famiglia con riserva di usufrutto in favore del disponente</p> <p>E' stato chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se sia compatibile con le finalità del patto di famiglia la riserva di usufrutto del disponente sulle quote di società di persone trasferite; - inoltre, concentrandosi in capo al beneficiario tutte le quote (parte in piena proprietà, per quanto già di sua spettanza, e parte in nuda proprietà, a seguito del patto di famiglia), se si ponga il problema della ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi. <p>Sul primo punto l'Ufficio ha osservato che il dato letterale dell'art. 768-bis c.c., contenente la nozione di patto di famiglia, appare generico, in quanto non specifica se oggetto del trasferimento debba essere la proprietà delle quote o se, piuttosto, possano essere anche diritti diversi dalla proprietà, quali in particolare la nuda proprietà.</p> <p>Lo scopo del patto di famiglia viene generalmente individuato nel consentire la trasmissione generazionale dei patrimoni aziendali nel rispetto della tutela dei legittimari e con carattere di</p>

	<p>stabilità; a tal fine si può rilevare come l'eventuale riserva dell'usufrutto da parte del disponente in proprio favore non sembra essere incompatibile con la funzione del patto di famiglia, in quanto il trapasso generazionale dell'impresa viene garantito dal fatto che il beneficiario, ricevendo la nuda proprietà, acquista un diritto reale idoneo a riespandersi nella piena proprietà al momento dell'estinzione dell'usufrutto. Non sembra, inoltre, essenziale ai fini della validità del patto di famiglia l'esercizio immediato dell'attività di impresa da parte del beneficiario e, quindi, appare consentito all'autonomia privata il differimento nel tempo degli effetti del contratto.</p> <p>In tal caso, è stato sostenuto che la somma da liquidare agli altri partecipanti al contratto debba corrispondere al valore della nuda proprietà delle partecipazioni al momento della stipula del patto</p> <p>Sul secondo punto, sebbene sia dibattuta la questione della natura giuridica del titolare di usufrutto di partecipazioni in società di persone, dottrina e giurisprudenza prevalenti sono pervenute alla conclusione che l'usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio «non solo perché non è voluto come tale dagli altri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quello più incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale; inoltre (valutando la posizione sotto il profilo della responsabilità) anche quando tale responsabilità possa ritenersi illimitata, essa sarebbe diversa da quella del socio».</p> <p>Non appare, quindi, giuridicamente configurabile una società di persone costituita da più soggetti, di cui uno titolare della nuda proprietà e l'altro titolare dell'usufrutto, perché altrimenti si avrebbe una società di persone unipersonale. Quindi trova applicazione l'art. 2272 n.4 c.c. e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi comporta lo scioglimento della società.</p>
<p>Quesito n. 86-2009/I</p>	<p>Patto di famiglia stipulato congiuntamente dai coniugi in favore del figlio</p> <p>E' stato chiesto se due coniugi titolari in parti uguali dell'intero capitale di SNC, possano congiuntamente trasferire al proprio figlio con unico patto di famiglia l'intera loro partecipazione nella società, o se, al fine di non incorrere nel divieto dei patti successori, si renda necessaria la stipula di due diversi contratti.</p> <p>L'Ufficio ha osservato che il patto di famiglia non costituisce di per sé una deroga al divieto dei patti successori istitutivi, in quanto il patto successorio istitutivo è un contratto o altro atto <i>inter vivos</i> avente ad oggetto un'attribuzione <i>mortis causa</i>. Diversamente, il patto di famiglia è un contratto avente una propria causa tipica complessa consistente nel trasferimento di azienda o partecipazioni sociali ad uno o più discendenti beneficiari, previa liquidazione, da parte del beneficiario, dei legittimari del disponente.</p> <p>L'eccezione al divieto dei patti successori è, invece, individuabile nella previsione in base alla quale il beneficiario del patto deve liquidare gli altri legittimari partecipanti all'atto, nella facoltà per gli stessi di rinunciare a tale liquidazione e nell'esclusione da collazione e riduzione di tali assegnazioni ai sensi dell'art. 768-<i>quater</i>, commi 2 e 4 c.c..</p> <p>Appare, quindi, possibile che nel caso di specie i coniugi trasferiscano congiuntamente al figlio con unico contratto la partecipazione sociale, senza che si renda necessaria la stipula di due diversi patti di famiglia al fine di non incorrere nel divieto dei patti successori.</p>
<p>Quesito n. 54-2009/T</p>	<p>Registrazione di scrittura privata autenticata da Console italiano in Germania - Ufficio competente</p> <p>E' stato chiesto quale sia l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la registrazione di una scrittura privata autenticata dal Console Italiano in Germania.</p> <p>L'art. 9 del DPR n. 131/1986 (TUR) stabilisce che <i>"competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell'art. 10. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro"</i>.</p> <p>L'esame dell'Ufficio ha portato alla conclusione che l'obbligo di registrare la scrittura privata autenticata dal Console Italiano all'estero è posto in capo alle parti contraenti, che devono procedere alla registrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del TUR, oltretutto presso qualsiasi Ufficio posto sul territorio nazionale.</p>
<p>Quesito n. 216-2009/C</p>	<p>Sentenza di divorzio, normativa urbanistica e conferma</p> <p>E' stato chiesto se possa essere confermata dal notaio una sentenza del Tribunale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, dato atto che i coniugi hanno concordato il trasferimento oneroso di alcuni terreni, ne ha ordinato la trascrizione pur non essendo stato allegato il CDU.</p> <p>In passato l'Ufficio aveva osservato che le disposizioni del T.U. dell'edilizia, nonostante siano specificatamente riferite agli "atti tra vivi", trovano applicazione anche in relazione alle pronunzie sostitutive di accordi negoziali (nel cui novero pare potersi ricomprendere la sentenza che recepisce un accordo divorzile, avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili, la cui sede propria è quella di un atto negoziale da sottoporsi all'omologazione del giudice).</p> <p>Secondo dottrina e giurisprudenza il vizio relativo alla mancata produzione del CDU costituisce motivo di nullità della sentenza che, ai sensi della previsione di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., si converte, secondo l'opinione preferibile, in motivo di impugnazione, con conseguente sanatoria della nullità ove lo stesso non sia fatto valere con i mezzi di impugnazione e nei termini previsti dalla legge.</p> <p>La possibilità che le menzioni e le dichiarazioni richieste dalla normativa urbanistica siano rese, anche unilateralmente, in un momento successivo alla sentenza, è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto l'istituto della conferma incompatibile con le peculiari caratteristiche del provvedimento giudiziale e con l'autorità del giudicato che lo stesso è destinato ad acquisire.</p> <p>Deve pertanto concludersi che non si possa applicare a quei casi l'istituto della conferma negoziale ma solo attendere il passaggio in giudicato della stessa.</p> <p>L'ipotesi esaminata va tenuta nettamente distinta dal caso in cui le determinazioni relative all'attribuzione di beni patrimoniali tra coniugi siano contenute in un accordo inserito nel verbale di</p>

	<p>udienza nel corso del giudizio relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e sottoposto all'omologazione del giudice. In tal caso, infatti, l'effetto traslativo deve indubbiamente essere ricondotto all'accordo delle parti e non all'omologazione.</p> <p>Pertanto, a differenza del caso prospettato nel quesito (in cui dell'accordo di trasferimento immobiliare si dava atto in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio), non si ravvisano difficoltà nell'ammettere la confermabilità, con un atto notarile (anche unilaterale) avente forma di atto pubblico, del verbale carente delle menzioni urbanistiche richieste dalla legge.</p> <p>Quindi, nel caso in cui il trasferimento costituisce esso stesso oggetto di pronuncia giudiziale va rilevato come, in linea generale, le sentenze non possano essere ricomprese nell'espressione "atti fra vivi" di cui all'art. 18 e alle altre norme sopra richiamate, dovendosi con tale terminologia individuare principalmente atti traslativi a contenuto negoziale. Ciò non significa, tuttavia, che non vi sia spazio per applicare a talune pronunce la normativa in esame, allorché si tratti di pronunce sostitutive dell'accordo negoziale: ci si riferisce, in particolare, all'art. 2932 cod. civ., per la cui sentenza è necessario rispettare le prescrizioni di cui alla legge 47.</p> <p>Con specifico riguardo al caso posto all'esame dell'Ufficio, la pronuncia con la quale si dà atto dell'assegnazione divisionale è una sentenza di divorzio, per cui si pone anche il problema della legittimità della ricomprensione di siffatta statuizione nell'ambito di tale procedimento speciale.</p> <p>La Cassazione infatti nega che in una sentenza di divorzio possa trovare ingresso una statuizione del tipo di quella prospettata (con cui si dà atto del raggiungimento dell'accordo divisionale e si dispone il conseguente trasferimento) poiché questa avrebbe dovuto svolgersi secondo le forme ed il rito previsti dagli artt. 784 e ss. c.p.c. a seguito di separata domanda, ovvero esser contenuta in apposito atto negoziale.</p> <p>Ciò posto tanto quest'ultimo tipo di vizio quanto quello relativo alla mancata produzione della certificazione urbanistica si traducono in motivi di nullità che, ai sensi della previsione di cui all'art. 161, 1° comma, c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione, con conseguente sanatoria della nullità ove gli stessi non siano fatti valere con i mezzi di impugnazione.</p>
<p>Quesito n. 99-2009/I</p>	<p>Società consortile tra banche di credito cooperativo (consorzio c.d. "di coordinamento").</p> <p>Sono stati chiesti chiarimenti sulla disciplina concernente la costituzione di una società consortile tra alcune banche di credito cooperativo, per fornire servizi organizzativi alle banche socie (consorzio c.d. "di coordinamento").</p> <p>L'Ufficio ha individuato la normativa di riferimento: il T.U.B., all'art.53, dispone che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili; nelle "Istruzioni di vigilanza per le banche", emanate dalla Banca d'Italia, il Titolo VII reca, al capitolo I, la disciplina delle Banche di credito cooperativo ed al paragrafo 4, in particolare, la disciplina delle "Partecipazioni". Per gli aspetti procedurali e autorizzativi si applicano le disposizioni generali contenute nel Tit. VI, Cap. 9, delle Istruzioni.</p> <p>In alcuni casi si prevede un'autorizzazione preventiva, mentre, per l'acquisizione di partecipazioni "industriali", un'autorizzazione si rende necessaria solo per consentire il superamento delle soglie massime preventivamente fissate.</p> <p>Diversa è la disciplina prevista per le partecipazioni classificabili tra quelle "in società strumentali", e quelle in società che svolgono attività ausiliaria della banca o del gruppo.</p> <p>Una volta accertata la natura della partecipazione (se, cioè, qualificabile come "in società strumentale" o "in società che svolge attività ausiliaria" - oggetto di controllo congiunto con una partecipazione inferiore o superiore al 20% - o ancora "in impresa non finanziaria") sarà possibile individuare la disciplina applicabile.</p> <p>L'autorizzazione preventiva sarà richiesta nel primo caso (se la partecipazione è qualificabile come "in società strumentale") o nel caso di partecipazione in società che svolge attività ausiliaria, che sia oggetto di controllo congiunto con una partecipazione superiore al 20%; nelle altre due ipotesi (partecipazione in "società che svolge attività ausiliaria", che sia oggetto di controllo congiunto con una partecipazione inferiore al 20%; partecipazione in "impresa non finanziaria), invece, fermo restando il necessario rispetto dei limiti quantitativi, l'autorizzazione non è richiesta.</p>
<p>Quesito n. 135-2009/C</p>	<p>Costituzione del diritto di superficie: ipotesi in cui le fondazioni di un edificio occupino una porzione di sottosuolo del fondo confinante</p> <p>E' stato chiesto se sia possibile fare riferimento al disposto dell'art. 955 c.c. per regolamentare la fattispecie di un soggetto che, nel porre in essere un intervento edilizio relativo al consolidamento delle fondazioni di un edificio di sua proprietà, occupi una porzione di sottosuolo del fondo confinante.</p> <p>L'Ufficio ha osservato che nel caso prospettato l'opera di consolidamento delle fondazioni del fabbricato non sembra potersi definire come un'autonoma costruzione, quanto piuttosto come una parte della più complessa struttura muraria costituita dal fabbricato medesimo, rispetto alla quale non presenta autonomia strutturale. Tale situazione è normativamente prevista dall'art. 938 c. c., avente specificatamente riguardo al caso in cui nella costruzione di un edificio venga occupata una porzione del fondo attiguo.</p> <p>Giurisprudenza e dottrina si sono variamente espresse in relazione alla disciplina applicabile alla fattispecie materiale di cui all'art. 938 c.c., nel caso in cui non dovessero verificarsi i presupposti ivi previsti per l'operare dell'accessione invertita, al fine di evitare che, operando il meccanismo dell'accessione, il proprietario del suolo sia costretto suo malgrado ad un acquisto oneroso e poco vantaggioso.</p> <p>In ogni caso le parti possono provvedere ad una diversa regolamentazione della fattispecie attraverso patteggiamenti privati, infatti le norme sull'accessione in quanto dispositive, lasciano spazio alla contrattazione tra privati: L'art. 934 c.c., dopo aver enunciato il principio dell'accessione, fa, infatti, salvo il diverso titolo, ipotesi in cui rientra senz'altro la costituzione onerosa di un diritto di superficie.</p> <p>Pertanto, nel caso in cui non si voglia o non si possa far ricorso allo strumento dell'accessione invertita fornito dall'art. 938 c.c., la composizione contrattuale degli interessi in gioco appare non solo</p>

	<p>praticabile, ma addirittura auspicabile, data l'incertezza sulla disciplina altrimenti applicabile alla fattispecie e la non totale condivisibilità delle soluzioni fornite dalla giurisprudenza di Cassazione.</p> <p>L'Ufficio ha concluso che, in relazione al caso in esame, l'operare del meccanismo dell'accessione possa essere impedito (anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 934 c.c.) tanto sulla base di una domanda indirizzata all'autorità giudiziaria ex art. 938, qualora ne ricorrano i presupposti, quanto attraverso la costituzione di un diritto di superficie avente ad oggetto la porzione di sottosuolo del fondo occupato dalle opere di consolidamento delle fondazioni del fabbricato.</p>
--	--

Dalla Lista Sigillo

4 maggio	<p>In tema di decadenza dalle agevolazioni "prima casa" e privilegio immobiliare, Alessandro Torroni ha scritto: Ti invio l'estratto di un mio studio in cui ho cercato di mettere in ordine varie opinioni sul tema ancora spinoso.</p> <p><i>Il privilegio speciale immobiliare nell'ipotesi di decadenza dall'agevolazione</i> – A margine della decadenza dall'agevolazione prima casa, si accenna ad un problema spinoso che si incontra assai di frequente nell'attività notarile: mi riferisco al <i>problema dell'opponibilità o meno al terzo acquirente dell'immobile del privilegio speciale previsto dall'art. 56, comma 4, d.p.r. n. 131/1986</i> per la riscossione coattiva dell'imposta di registro ed accessori, in caso di decadenza dell'alienante dall'agevolazione prima casa per rivendita infraquinquennale e mancato riacquisto entro l'anno dalla vendita. Il citato art. 56, comma 4, d.p.r. n. 131/1986 rinvia alle norme stabilite dal codice civile e l'art. 2772, comma 4 c.c. dispone che il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.</p> <p>In considerazione di quanto disposto dall'art. 2772, comma 4 c.c., <i>il fulcro della questione si sostanzia nella problematica, di carattere teorico generale, concernente la nascita del privilegio.</i></p> <p>Infatti, posto che il privilegio non può essere esercitato in pregiudizio dei diritti precedentemente acquistati dai terzi, se si ritiene che lo stesso al momento della vendita infraquinquennale sia già sorto, sarebbe certamente opponibile al terzo acquirente; se, al contrario, si ritiene che la nascita dello stesso sia collegata al mancato riacquisto entro l'anno dalla vendita, conseguentemente non potrebbe essere opposto al terzo che ha in precedenza acquistato il diritto sull'immobile.</p> <p>Sul tema, in mancanza di una presa di posizione consolidata della prassi ministeriale - a quanto consta, si è espressa per l'esistenza del privilegio soltanto Agenzia delle Entrate, Dir. Reg. Lazio, 14 maggio 2002, prot. n. 55538/2002-, è opportuno dare conto brevemente del dibattito dottrinale e giurisprudenziale.</p> <p>Secondo una impostazione, accolta da Cass. 11 maggio 1978, n. 2294, «il credito dello Stato per imposta di registro, anche quando si tratti di imposta dovuta in misura ordinaria a seguito della decadenza da agevolazioni concesse all'atto della registrazione, nasce, in una al connesso privilegio immobiliare di cui all'art. 2772 del codice civile, al momento e per l'effetto della confezione dell'atto soggetto a tributo».</p> <p>Peraltro autorevole dottrina è pervenuta di recente alle medesime conclusioni pur con un diverso percorso argomentativo. Pur ammettendo l'autonomia genetica del credito erariale per l'imposta complementare (che nascerebbe dall'avviso di liquidazione dell'imposta o dalla successiva iscrizione a ruolo) rispetto a quello per l'imposta principale (che nascerebbe dalla stipula dell'atto o dalla successiva registrazione), tale dottrina ha qualificato il privilegio non come una qualità del credito ma quale potere privilegiato di sottoporre ad esecuzione il bene, che sorgerebbe già con il compimento dell'atto giuridico da sottoporre a registrazione, precedendo la nascita dei crediti che ha la funzione di garantire, e pertanto sarebbe opponibile ai terzi che acquistano l'immobile nel momento in cui è già sorto il privilegio mentre ancora deve venire ad esistenza il credito erariale per la decadenza dall'agevolazione.</p> <p>E' stata autorevolmente proposta in dottrina una diversa ricostruzione della fattispecie decadenza dall'agevolazione prima casa come una fattispecie complessa. In particolare si è osservato che per l'applicazione ed il mantenimento dell'agevolazione cd. prima casa devono ricorrere: a) una serie di condizioni di fatto assunte in base alla dichiarazione dello stesso contribuente; b) la tenuta di un comportamento per un periodo successivo all'acquisto (possessione per un quinquennio o, in caso di trasferimento anteriore, riacquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione).</p> <p>Pertanto, secondo questa impostazione, «una prima obbligazione tributaria nascerebbe dal perfezionamento dell'atto di acquisto dell'immobile e l'imposta dovuta sarebbe ovviamente assistita da privilegio; una diversa obbligazione scaturirebbe, invece, successivamente alla scoperta del mendacio delle dichiarazioni dell'acquirente o dal suo comportamento difforme dalle indicazioni normative (cessione infraquinquennale seguita dal mancato riacquisto nell'anno). L'ulteriore obbligazione nascerebbe, quindi, dal fatto imponibile realizzato dal combinarsi dell'atto di acquisto con la dichiarazione mendace o con il comportamento omissivo (mancato riacquisto nell'anno) in quanto produttivo di effetti giuridici evidenziati una capacità contributiva... Applicando tale ricostruzione all'istituto del privilegio ex art. 56 d.p.r. n. 131/86 verrebbero fatti salvi tutti i diritti acquistati da terzi precedentemente alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa di abitazione».</p> <p>La tesi appena illustrata avrebbe inoltre il pregio di essere conforme al principio costituzionale di "capacità contributiva" del soggetto passivo sancito dall'art. 53 Cost., di cui è espressione l'art. 57, comma 4 d.p.r. n. 131/86, in base al quale l'imposta complementare conseguente al comportamento imputabile ad uno solo dei contraenti è a carico esclusivamente di questo, mentre la prima interpretazione illustrata pone il terzo acquirente in una situazione di obiettiva incertezza circa l'esistenza del privilegio che mal si concilia con il predetto principio costituzionale.</p> <p>Se dal punto di vista teorico il problema si presenta particolarmente complesso, il breve termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 56, comma 4 d.p.r. n. 131/86 ne riduce fortemente la portata pratica. Si ricorda che il <i>dies a quo</i> dei cinque anni è pacificamente ritenuto quello di registrazione dell'atto agevolato, che solo il pignoramento può evitare la decadenza dal potere di esercitare il privilegio e che il ricorso di parte non sospende il termine decadenziale, come ha riconosciuto la stessa</p>
----------	--

	Amministrazione finanziaria con la risoluzione del 14 luglio 1978, n. 4343/32. Pertanto, nella maggior parte dei casi, al momento della decadenza dell'agevolazione prima casa, il predetto termine quinquennale di decadenza sarà già spirato, come, ad esempio, nel caso in cui l'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa avvenga dopo quattro anni e un giorno dall'acquisto agevolato.
14 maggio	V.Clericò ha scritto: Vi allego il reclamo e la decisione del Tribunale di Terni che ha affermato la necessità di una sola nota di trascrizione anche nel caso in cui gli acquirenti siano più di uno
14 maggio	Gaetano Petrelli ha scritto: Segnalo la sentenza di Cassazione di cui alla massima sotto riportata, riguardante un testamento pubblico ma la cui motivazione, in realtà, riguarda in generale l'atto pubblico notarile. Il notaio ha il dovere di accertare la capacità di agire della parte, che è strumentale all'accertamento della volontà della stessa nell'atto pubblico. La novità mi sembra l'affermazione, per la prima volta a chiare lettere, che l'accertamento notarile della <i>capacità di agire</i> è assistito da <i>fede pubblica</i> (e, quindi, <i>efficacia probatoria privilegiata</i> , incorrendo il notaio nel delitto di falso - per avere attestato di aver ricevuto la dichiarazione di volontà della parte - ove tale capacità manchi). Ulteriore valore aggiunto dell'intervento del notaio, finora non adeguatamente messo in luce. Sarebbe interessante che apparisse un commento sulla stampa specializzata su questa ulteriore valenza dell'atto notarile.
15 maggio	R.Ricciardi ha scritto: Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso. Slitta al 16 Agosto 2009, quindi, l'obbligo di comunicazione dell'RLS all'INAIL. Questa ulteriore proroga è stata comunicata oggi dall'INAIL, ed è stata fortemente determinata dall'ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno segnalato le difficoltà operative e tecniche dell'invio. LA fonte è il sito internet dell'INAIL: clicca qui per il comunicato.
18 maggio	G.Grisi ha scritto: Gentili Colleghi, spero di fare cosa gradita inviando in Lista la nota al Decreto del Tribunale di Vicenza, in corso di pubblicazione sul prossimo numero di Guida al Diritto.
18 maggio	L.Mambelli ha scritto: Sperando di fare cosa utile, invio alla lista un "prontuario" sul procedimento di fusione, redatto insieme al dottor Jacopo Balottin del mio studio.

Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali

Ministero Economia e Finanze Circolare 30 aprile 2009 n. 35256	Agevolazioni per i mutui "prima casa" al 4%: nuove istruzioni applicative Terza Circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Mutui prima casa Con una nuova circolare sul tema il Ministero dell'Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative sulle agevolazioni stabilite a vantaggio dei mutui a tasso variabile per l'abitazione principale a cinque mesi dal varo del D.L "anticrisi" (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09). L'accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari – si legge nel testo – concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati».
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Provvedimento 26 marzo 2009	Diritto di ispezione al libro soci nelle società per azioni Gli azionisti di una società per azioni hanno diritto di conoscere l'indirizzo e i dati degli altri soci, al fine di contattarli e di poter tutelare i propri legittimi interessi. La legge sulla privacy non limita la conoscibilità da parte degli azionisti dei dati personali contenuti nel libro soci e non si pone in contrasto con la trasparenza dell'attività societaria. Lo ha chiarito il Garante intervenendo in seguito alla segnalazione di un cittadino cui non erano stati messi a disposizione i dati completi contenuti nel libro-soci dell'azienda di cui deteneva alcune azioni. La decisione dell'Autorità assume particolare rilevanza in particolare per i piccoli azionisti. L'Autorità ha precisato che la legge sulla privacy non impedisce affatto al socio, nell'esercizio del suo potere d'ispezione, di poter accedere ai dati personali e agli indirizzi degli altri azionisti e di ottenere estratti del libro soci "a proprie spese". L'accesso a tali informazioni, peraltro, essendo previsto da un preciso obbligo di legge, non richiede il consenso dei soci. È stata invece dichiarata inammissibile la richiesta avanzata dall'azionista di ordinare alla società di consentire l'ispezione al libro-soci, dal momento che tale potere non è rimesso al Garante della privacy. Per vedere tutelati tali diritti, l'interessato dovrà infatti rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria
Agenzia Entrate CIRCOLARE 6 maggio 2009 n. 22/E	Rivalutazione dei beni immobili: precisazioni sulla disciplina introdotta dal decreto legge "anticrisi" Sono rivalutabili anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo, vale a dire quelli che non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, senza alterare la loro originaria funzionalità. È la prima indicazione contenuta nella circolare n. 22/E, con la quale l'agenzia delle Entrate torna sul tema della rivalutazione dei beni immobili, la cui disciplina, contenuta nel decreto legge "anticrisi" (D.L. 185/2008), era stata già oggetto di un precedente intervento (Circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 in CNN Notizie del 24 marzo 2009)

<p>Agenzia Entrate Risoluzione 23 aprile 2009 n. 110/E</p>	<p>Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni conferite in trust non è soggetto all'imposta di successione e donazione ex art. 3, comma 4ter D.lgs 346/1990.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'agevolazione di cui all'art. 3 comma 4 <i>ter</i>. D.lgs. 346/1990, nell'ipotesi in cui le partecipazioni di controllo su una società vengano conferite in un <i>trust</i> istituito a favore del coniuge e dei figli del disponente.</p> <p>Già con la circolare n. 48/E del 6/08/2007 l'Amministrazione aveva affermato, in via generale, che la costituzione del vincolo di destinazione, in un <i>trust</i> disposto a favore dei discendenti del disponente non fosse soggetto a tassazione qualora avesse ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni e fossero soddisfatte le condizioni prescritte dalla norma esentativa, di cui all'art. 3 comma 4 <i>ter</i> del D.lgs. 346/1990.</p> <p>Con la risoluzione in esame l'Amministrazione torna nuovamente a ribadire, in primo luogo, che tra i vincoli di destinazione contemplati dalla norma di cui all'art. 2 comma 47 del DL 262/2006 rientra anche la costituzione del trust. D'altra parte, richiamando quanto già esposto nelle precedenti circolari in tema (circ. n. 48/E 2007 e 3/E 2008), l'Agenzia ricorda che il <i>trust</i> si sostanzia in un rapporto giuridico complesso avente una causa unitaria e che tale circostanza giustifica l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale già al momento della segregazione dei beni.</p> <p>L'impossibilità di addivenire comunque a "<i>categorizzazioni assolute</i>" e ad una "<i>proposta interpretativa unitaria</i>", atteso che il "<i>trust può essere utilizzato per una molteplicità di scopi</i>", porta l'amministrazione a ritenere che in generale l'applicazione delle norme fiscali agevolative debba essere valutata caso per caso, tenendo conto della legge regolatrice del <i>trust</i> e delle clausole contrattuali del negozio.</p> <p>In particolare con riferimento all'agevolazione in discussione l'Agenzia ribadisce che la <i>ratio</i> della disposizione è quella di favorire il passaggio generazionale dell'azienda o comunque delle partecipazioni di controllo sulla medesima e che, dunque, l'agevolazione è riconosciuta se i destinatari del trasferimento sono il coniuge o i discendenti; se i destinatari medesimi proseguono l'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento rendendo espressa dichiarazione in tal senso alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.</p> <p>Muovendo dalla <i>ratio</i> dell'agevolazione, l'Agenzia ritiene che la stessa sia applicabile anche nell'ipotesi del "<i>trasferimento</i>" dell'azienda in <i>trust</i> qualora la costituzione del vincolo di destinazione che ne è effetto "<i>sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente</i>".</p> <p>In questo caso le condizioni previste dalla norma di esenzione si ritengono soddisfatte: 1) se il <i>trust</i> abbia durata non inferiore a cinque anni decorrenti dall'atto di segregazione dei beni in <i>trust</i>; 2) se i beneficiari finali sino i discendenti e/o il coniuge del disponente; 3) se il <i>trust</i> non sia discrezionale o revocabile; 4) se il <i>trustee</i> prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa o detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e renda a tal fine apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività d'impresa o detenere il controllo.</p> <p>V'è da sottolineare, con riferimento alla ricostruzione esposta, che da una parte correttamente intendendo la <i>ratio</i> dell'agevolazione, l'amministrazione individua in via generale i termini soggettivi dell'agevolazione nel coniuge o nei discendenti "destinatari del trasferimento", dall'altra con riguardo al caso di specie ritiene che il trasferimento medesimo sia posto in essere con l'atto di segregazione dei beni in <i>trust</i> e che sia dunque il <i>trustee</i> il soggetto onerato della continuazione dell'attività d'impresa o del mantenimento del controllo per il periodo quinquennale e, correlativamente, che sia lo stesso <i>trustee</i> a dover rendere l'apposita dichiarazione in tal senso.</p> <p>Benché dunque in via generale l'amministrazione sia orientata ad ammettere l'applicabilità del beneficio in questione con riferimento all'ipotesi in cui l'azienda o le partecipazioni siano conferite in <i>trust</i>, l'operatività del regime di favore viene tuttavia esclusa nel caso posto alla sua attenzione dall'istante.</p> <p>Nell'ipotesi prospettata all'amministrazione, infatti, la partecipazione da conferire in <i>trust</i> era una partecipazione di controllo, ma il <i>trustee</i>, secondo le regole istitutive, aveva la possibilità di disporre discrezionalmente. Non era quindi previsto "<i>un diritto incondizionato al trasferimento delle partecipazioni di controllo della società</i>" a favore dei discendenti e del coniuge del disponente, circostanza che, secondo l'amministrazione, rendeva inapplicabile l'agevolazione, venendo "<i>disattesa la ratio della norma agevolativa di favorire il passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente</i>".</p>
<p>Agenzia Entrate Circolare 30 aprile 2009 n.20/E</p>	<p>IVA PER CASSA</p> <p>L'Iva che risulta esigibile non già a decorrere dalla data di effettuazione dell'operazione, bensì a decorrere dalla data di incasso della fattura confluisce nella liquidazione mensile o trimestrale del periodo nel corso del quale il soggetto passivo riceve notizia dell'avvenuto pagamento, ivi compreso il caso in cui tale circostanza implichi uno slittamento dell'esigibilità dell'Iva al mese o trimestre successivo rispetto a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento da parte del cessionario/committente. Si pensi, per esempio, al bonifico bancario disposto da un cessionario in data 27 giugno (con valuta 30 giugno) ma scritturato sul conto corrente del cedente in data 2 luglio. In questo caso pare corretto ritenere che l'imposta debba confluire come Iva a debito nella liquidazione che il cedente è tenuto a predisporre in relazione al mese di luglio (o al trimestre luglio-settembre) e non in quella relativa al mese di giugno.</p>

Agenzia del Territorio CIRCOLARE 8 maggio 2009 n. 1/T	Sperimentazione nuove procedure di prima iscrizione degli immobili al Catasto Edilizio Urbano LINK
Associazione fra le società italiane per azioni Circolare 18 maggio 2009 n. 21	Assonime e l'abolizione del libro soci nelle s.r.l. La circolare Assonime n. 21 del 18 maggio 2009 illustra il regime di efficacia e pubblicità del trasferimento di quote di s.r.l. a seguito dell'abolizione del libro soci nella s.r.l. disposta in sede di conversione del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, (c.d. decreto anticrisi). La Circolare analizza, inoltre, le modifiche alle norme che collegano adempimenti ed effetti nei confronti della società e dei terzi all'annotazione sul libro soci. Il documento commenta le modifiche soffermandosi in particolare su tre elementi di criticità della nuova disciplina del trasferimento di quote di s.r.l.: - l'anticipazione dell'efficacia del trasferimento verso la società (dal deposito dell'atto presso il registro imprese) rispetto all'efficacia verso i terzi (dall'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese); - l'impossibilità per gli amministratori di effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla sopravvenuta appartenenza dell'intera partecipazione a un unico socio, nonché alla costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci; il controllo sul rispetto delle clausole statutarie che escludono o limitano la circolazione della quota, che deve continuare ad essere rimesso agli amministratori.
Camera di Commercio di Udine Registro Imprese COMUNICATO 22 maggio 2009	Per il Registro liquidazione di s.r.l. e società consortili con atto notarile Dopo l'incontro, promosso dal Presidente del Consiglio Notarile di Udine Giancarlo Suitner, con il Giudice del registro delle Imprese di Udine e con il locale Conservatore del registro, la Camera di Commercio di Udine, su indicazione dello stesso giudice delle imprese, ha diramato un comunicato (pubblica sul Notiziario del 28 maggio) con il quale si informa della modifica del precedente orientamento in materia di liquidazione di s.r.l. anche consortili richiedendo che la relativa verbalizzazione avvenga con atto notarile.
Agenzia Entrate Circolare 21.05.2009 n.25/E	Rendite catastali ed accertamento L'Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni principi in merito al contenzioso pendente in tema di atti traslativi di fabbricati privi della rendita catastale e per i quali sia stata presentata istanza di attribuzione della rendita. In particolare afferma che il recupero della maggiore imposta deve essere effettuato con l'utilizzo dell'avviso di liquidazione, e non dell'avviso di accertamento; inoltre, la pretesa impositiva deve essere fatta valere entro il termine di 3 anni, ai sensi dell'art. 76, c. 2 della legge sul registro.

Scadenario

11 febbraio 2009	Entra in vigore il "decreto anticrisi" portante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi	D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (GU n. 34 del 11-2-2009)
21 febbraio 2009	Entra in vigore la Legge di conversione del DL recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.	Legge 18 febbraio 2009, n. 9 Conversione del DL 22 dicembre 2008, n. 200 (GU n. 42 del 20-2-2009 - Suppl. Ordinario n.25)
1 marzo 2009	Entra in vigore la legge recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.	Legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208) (GU n. 49 del 28-2-2009)
1 marzo 2009	Entra in vigore la legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.	Legge 27 febbraio 2009, n.14 (di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) (GU n. 49 del 28-2-2009 - Suppl. Ordinario n.28)
19 marzo 2009	Entra in vigore la Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali	Legge 3 marzo 2009, n. 20 (GU n. 64 del 18-3-2009)
30 marzo 2009	Entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 16, commi da 12-quater a 12-decies della legge di conversione del D.L. 185/08 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.	Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (GU n. 22 del 28-1-2009 - Suppl. Ordinario n.14)
30 marzo 2009	Termine ultimo per allineare i dati del Registro delle Imprese con le risultanze del libro dei soci delle società a responsabilità limitata. Per l'adempimento della comunicazione è stato reso disponibile sul sito di InfoCamere la nuova versione 6.1 di FedraPlus, capace di gestire la	Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art. 16, commi da 12 quater a 12 undecies), che ha convertito con modifiche il D.L. 29 novembre 2008 n. 185

	pratica telematica necessaria per adempiere all'obbligo di legge.	
18 aprile 2009	Entra in vigore il Decreto del Ministero Economia e Finanze che contiene il Regolamento delle disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	DECRETO 17 febbraio 2009, n. 29 (GU n. 78 del 3-4-2009)
30 maggio 2009	Entra in vigore il Regolamento recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali».	DECRETO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 aprile 2009, n. 48 (GU n. 111 del 15-5-2009)
30 maggio 2009	Società non operative: termine ultimo per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di scioglimento o di trasformazione (delibera che doveva essere presa entro il 30 maggio 2008)	Art.1 commi 128 e 129 Legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008)
30 giugno 2009	Data entro la quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente l'importo di Euro 12.000,00	D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, art.49, modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 art.32
30 giugno 2009	L'art. 41, comma 2, del decreto "milleproroghe" ha modificato l'art. 306, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), stabilendo che le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, diventano efficaci a decorrere dal 30 giugno 2009. I datori di lavoro dovranno effettuare la nuova valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento, oppure adeguare ai nuovi requisiti quello già predisposto. <u>Tutti i datori sono tenuti all'adempimento</u> : per quelli che occupano meno di 10 lavoratori, però, sarà sufficiente un'autocertificazione. Non provvedere all'adempimento comporta il rischio della sanzione penale, dell'ammenda da 3.000 a 9.000 euro, oltre che della sanzione amministrativa (della quale è responsabile anche il dirigente) da 2.500 a 10.000 euro.	Art. 41, comma 2, del decreto "milleproroghe" D.L. 31.12.2008 n.207 (Gazzetta Ufficiale 31.12.2008, n. 304)
1 luglio 2009	Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell'art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.	D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)
1 luglio 2009	Tracciabilità dei compensi ai professionisti. Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell'art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell'art.35 della legge di conversione del "Decreto Bersani"	Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell'11.08.2006) modificato dall'art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) abrogato dal D.L. 25 giugno 2008
16 agosto 2009	Termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza.	Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Nota del 15 maggio 2009
29 novembre 2009	In tema di posta elettronica certificata dei notai ed altri professionisti, l'art. 12, comma 7, del D.L. 185/ 2008, n. 185 dispone che "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata". Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione - da adempiersi entro il 29 novembre 2009 - debba essere effettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombe l'obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi dei notai del collegio (salva la possibilità che detta pubblicazione sia effettuata sul sito del Consiglio nazionale del Notariato a cura - o per conto - e sotto la responsabilità dei consigli distrettuali).	D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 12, comma 7 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008)
31 dicembre 2009	Scadenza del termine per le agevolazioni PPC (applicabili	Art. 2, comma 8, della legge 22

	anche agli acquisti dell'imprenditore agricolo professionale, iscritto nell'apposita gestione previdenziale)	dicembre 2008, n. 203 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.11.2008)
31 dicembre 2009	In tema di riordino delle IPAB Scade la proroga del termine - previsto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che procedano al riordino in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali).	Art. 2, comma 10, legge 22.12.2008, n. 203 (Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.11.2008)

Segnalazione di giurisprudenza

<p>Cassazione, sentenza 3 febbraio 2009 n. 4694 sez. V penale</p>	<p>Accertamento, da parte del notaio rogante, della piena capacità del testatore - Necessità</p> <p>Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, nell'atto di ricevere un testamento in forma pubblica - atto solenne, caratterizzato da massimo rigore pubblicistico, che postula la piena capacità del testatore di esprimere la sua volontà e di comprendere successivamente la lettura della scheda testamentaria predisposta dal notaio per controllarne la corrispondenza alla propria effettiva volontà - attesti di avere ricevuto dichiarazioni di ultima volontà liberamente e spontaneamente espresse dal testatore che, invece, versi in stato di grave semincoscienza per il suo stato di salute (nella specie, coma diabetico) attribuendo la mancata sottoscrizione dell'atto a grave debolezza della mano anziché alle predette condizioni fisiche.</p> <p>(Fattispecie in cui si è ritenuto che il notaio ha il dovere di accertare la capacità del testatore per la sussistenza della quale non è sufficiente che questi si limiti a segni del capo o movimenti corporei, nella specie liberamente interpretati da soggetto che gli stia accanto e del quale si ometta di attestarne la presenza, e che, d'altro canto, lo stato di salute mentale, ancorché dichiarato dal notaio rogante, può essere, anche in sede civile, ai fini della validità del testamento pubblico, contestato con ogni mezzo di prova, senza neanche bisogno di proporre querela di falso).</p>
<p>Cassazione sentenza 10 marzo 2009 n. 5781 sez. II civile</p>	<p>CONTRATTO PRELIMINARE</p> <p>L'oggetto della domanda giudiziale prevista dall'art. 2932 cod. civ., diretta all'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita, che dà luogo ad un'azione di carattere personale, non è costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì da quella particolare obbligazione di "facere", consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso, con la conseguenza che il relativo effetto traslativo può investire (come verificatosi nella specie) anche i diritti di comproprietà su di un bene.</p>
<p>Cassazione Sentenza 15.04.2009 n. 8941 sez. II civile</p>	<p>TESTAMENTO - CONDIZIONE DI NON CONTRARRE MATRIMONIO</p> <p>La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituto contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 della Costituzione. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria.</p>
<p>Tribunale di Milano 2.04.2009 n.4479</p>	<p>Uso esclusivo ed usucapione</p> <p>Il soggetto, che pur non essendo pieno proprietario, è titolare di un uso perpetuo ed esclusivo di un bene, può usucapirlo, se lo possiede per più di 20 anni in modo esclusivo ed ininterrotto. Il principio rileva anche se il bene in oggetto è un posto auto in condominio e se il possesso è stato esercitato a lungo da altra persona, di cui l'attuale possessore è erede.</p>
<p>Tribunale Roma Giudice del registro delle imprese, decr. n.6052/2009 vol. gur.</p>	<p>Cancellazione dal registro delle imprese di dichiarazioni non veritiere</p> <p>L'Ufficio del registro è legittimato ad esigere la produzione di atti idonei a dimostrare i fatti dichiarati per verificarne l'effettività, anche quando la legge non richieda l'allegazione di documenti, e ciò in ragione di strumento di informazione svolta dal registro. Una volta che sia accertato - come nel caso di specie anche in forza del fatto che i dati mancanti erano già in possesso dell'ufficio - che l'iscrizione abbia riguardato un atto inveritiero, è quindi ammissibile il procedimento di cancellazione dell'atto iscritto in mancanza delle condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 2191 c.c.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Il giudice del Registro delle imprese di Roma ha ordinato la cancellazione dal registro delle imprese della dichiarazione di avvenuto deposito di cui all'art. 16, comma 12-undecies della legge 2/2009, in cui, pur essendo correttamente riportata l'indicazione dei soci della s.r.l., non erano indicati i vincoli sulle quote (pegno e sequestro) iscritti nel registro delle imprese. Ricordiamo che detta disposizione, contenuta nella legge di conversione del d.l. 185/2008, prevede che entro il 30 marzo 2009, gli amministratori delle s.r.l. presentino apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del (l'abolito) libro soci (c.d. allineamento).</p> <p>Peraltro, come precisato nel decreto, il contenuto di tale dichiarazione è sostanzialmente identico a quello della comunicazione, da attuarsi mediante deposito per l'iscrizione, dell'elenco dei soci di cui all'art. 2478-bis, comma 2, c.c., a sua volta con contenuto conforme al deposito per l'iscrizione previsto, per i soci della s.p.a., dall'art. 2435, comma 2, c.c.</p> <p>Il richiamo alle citate disposizioni comporta, secondo il giudice del registro, un controllo più</p>

	<p>stringente da parte dell'ufficio del registro, trattandosi di formalità soggetta ad iscrizione, e non di semplice deposito.</p> <p>Mentre per quest'ultimo tipo di formalità pubblicitaria, infatti, l'ufficio controlla solo la sussistenza dei documenti necessari e la loro autenticità, per l'iscrizione dell'elenco soci, dal combinato disposto degli artt. 11, 13 e 14 del D.P.R. 581/1995 e dell'art. 2189 c.c., il controllo concerne la competenza dell'ufficio, la legittimazione del richiedente, la regolare compilazione del modello, la circostanza che l'atto rientri fra quelli per i quali la legge richiede l'iscrizione, la forma (scrittura privata autenticata o copia autentica di atto pubblico), la completezza della documentazione richiesta come allegato.</p> <p>Si tratta, cioè, di un controllo di legittimità formale, che, secondo il decreto in esame, legittima l'ufficio ad esigere la produzione di atti idonei a dimostrare i fatti dichiarati per verificarne l'effettività, anche quando la legge non richieda l'allegazione di documenti, e ciò in ragione di strumento di informazione svolta dal registro.</p> <p>Una volta che sia accertato - come nel caso di specie anche in forza del fatto che i dati mancanti erano già in possesso dell'ufficio - che l'iscrizione abbia riguardato un atto inventario, è quindi ammissibile il procedimento di cancellazione dell'atto iscritto in mancanza delle condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 2191 c.c.</p> <p>La rilevanza del provvedimento in esame consiste nella presa di posizione in merito ai tipi di controlli che l'ufficio del registro è tenuto ad effettuare in caso di deposito di atti e dichiarazioni destinati all'iscrizione e non al mero deposito nel registro delle imprese. Nel caso di specie, la non veridicità della dichiarazione dell'organo amministrativo è derivata da un riscontro sulle precedenti risultanze del registro. Appare opportuno ribadire che al fine di attestare la non veridicità di dichiarazioni contenute in atti pubblici o di sottoscrizioni autenticate da notaio resta ferma la necessità del procedimento di querela di falso.</p> <p>Se, nel caso di specie, l'ufficio non fosse stato così attento, si sarebbe mantenuta l'iscrizione di atti contenenti dati non veritieri, con pregiudizio della certezza delle risultanze del pubblico registro e quindi degli interessi dei soggetti titolari dei diritti di garanzia non esplicitati nella dichiarazione.</p>
--	--

Corte di giustizia CE: la titolarità e l'esercizio di una farmacia possono essere riservati ai soli farmacisti

La Corte di giustizia si è pronunciata in data 19.05.2009 in due serie di cause relative al regime di proprietà delle farmacie.

Tali cause vertono principalmente sulla questione se il diritto comunitario osti alle disposizioni contenute nelle normative italiana e tedesca che prevedono che soltanto i farmacisti possono possedere e gestire una farmacia.

Le cause riunite C-171/07 e C-172/07 (Apothekerkammer des Saarlandes e a.) traggono origine dall'autorizzazione accordata dal competente ministero del Land della Saar alla DocMorris, società per azioni olandese, di gestire dal 1° luglio 2006 una farmacia a Saarbrücken come succursale. La decisione del ministero è impugnata dinanzi al tribunale amministrativo del Land della Saar da vari farmacisti e dalle loro associazioni di categoria per difformità dalla normativa tedesca la quale riserva ai soli farmacisti il diritto di possedere e gestire una farmacia.

Il tribunale amministrativo si è rivolto alla Corte di giustizia al fine di stabilire se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a tale normativa.

Peraltro, nella causa C-531/06 (Commissione/Italia), la Commissione chiede in particolare alla Corte di dichiarare che, riservando la titolarità e la gestione delle farmacie private ai soli farmacisti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal diritto comunitario.

Nelle sentenze pronunciate in data odierna la Corte rileva che l'esclusione dei soggetti non farmacisti dalla possibilità di gestire una farmacia o di acquisire partecipazioni in società di gestione di farmacie costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali.

Tale restrizione può essere nondimeno giustificata dall'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.

Qualora sussistano incertezze circa l'esistenza o l'entità dei rischi per la salute delle persone, occorre che lo Stato membro possa adottare misure di tutela senza dover aspettare che la concretezza di tali rischi sia pienamente dimostrata. Inoltre lo Stato membro può adottare misure che riducano, per quanto possibile, il rischio per la sanità pubblica, compreso, più precisamente, il rischio per il rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.

In tale contesto la Corte sottolinea il carattere molto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici.

In ragione di tali effetti terapeutici, i medicinali possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione.

Un consumo eccessivo o un uso sbagliato di medicinali comporta inoltre uno spreco di risorse finanziarie, tanto più grave se si considera che il settore farmaceutico genera costi considerevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse finanziarie che possono essere destinate alla sanità, qualunque sia il modo di finanziamento utilizzato, non sono illimitate.

Tenuto conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica, questi ultimi possono esigere che i medicinali vengano distribuiti da farmacisti che godano di un'effettiva indipendenza professionale.

Non si può negare che un farmacista persegua, come altre persone, una finalità di lucro. Tuttavia, quale farmacista di professione, si ritiene che gestisca la farmacia in base non ad un obiettivo meramente economico, ma altresì in un'ottica professionale. Il suo interesse privato, connesso alla finalità di lucro, viene quindi temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che un'eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale.

A differenza dei farmacisti, i non farmacisti non hanno, per definizione, una formazione, un'esperienza e una responsabilità equivalenti a quelle dei farmacisti. Pertanto si deve constatare che essi non forniscono le stesse garanzie fornite dai farmacisti.

Di conseguenza uno Stato membro può ritenere, nell'ambito del suo margine di discrezionalità, che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio.

Non è neppure accertato che una misura meno restrittiva rispetto a quella dell'esclusione dei non farmacisti permetterebbe di garantire, in modo altrettanto efficace, il livello di sicurezza e di qualità di rifornimento di medicinali alla popolazione che risulta dall'applicazione di detta regola.

Tenuto conto del suo margine di discrezionalità, uno Stato membro può ritenere sussistente il rischio che misure meno restrittive dirette a garantire l'indipendenza professionale dei farmacisti, quali un sistema di controlli e di sanzioni, non vengano in realtà osservate, tenuto conto che l'interesse di un non farmacista alla realizzazione di utili non sarebbe temperato come quello dei farmacisti indipendenti e che la subordinazione dei farmacisti, quali dipendenti stipendiati, ad un gestore potrebbe rendere difficile per essi opporsi alle istruzioni fornite da quest'ultimo.

La Corte conclude dichiarando che le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non ostano ad una normativa nazionale che impedisce a soggetti che non hanno il titolo di farmacista di possedere e gestire farmacie.

Rilevando che non solo si può giustificare l'esclusione dei soggetti non farmacisti dalla gestione di una farmacia privata, ma anche il divieto, per le imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici, di acquisire partecipazioni in farmacie comunali, la Corte respinge altresì il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro l'Italia.

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-531/06>

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-171/07>

Giurisprudenza tributaria

**Corte di
Cassazione
sentenza
4.05.2009**

Cessione d'azienda: Imposta di registro doppia se si cedono anche i contratti d'affitto.

Deve essere pagata due volte l'imposta di registro se oltre all'azienda vengono ceduti anche i contratti di locazione degli immobili, trattandosi di atti separati e distinti.

La controversia ha riguardato l'impugnazione, proposta da una società, avverso l'avviso di

<p>n. 10180</p>	<p>liquidazione per supplemento dell'imposta di registro, riguardante l'applicazione dell'imposta alla cessione dei contratti di locazione degli immobili, in cui era svolta l'attività di impresa, intervenuta in occasione della cessione d'azienda originariamente sottoposta a registrazione. La società ricorrente aveva contestato, la violazione dell'art. 20 D.P.R n. 634/72 nella parte in cui, ai fini tributari la cessione dei contratti d'affitto dei locali viene ritenuta autonoma rispetto alla cessione d'azienda. Pertanto, secondo la Suprema Corte, nel caso di cessione d'azienda e contestuale cessione dei contratti di locazione degli immobili in cui si svolge l'attività d'impresa, l'imposta di registro va pagata due volte.</p>
<p>Cassazione Sentenza 6.05.2009 n.10388</p>	<p>Lease Back – operazione elusiva La Cassazione ha emesso una nuova pronuncia sfavorevole alle operazioni finanziarie di lease back; confermando una decisione della commissione tributaria della Lombardia. Infatti, ha ritenuto elusiva l'operazione posta in essere dalla società che aveva venduto a una società di leasing un immobile in ristrutturazione, percependo l'80% del valore di questo, e accendendo il contratto di leasing prima dell'ultimazione dei lavori. Può essere, infatti, un'operazione elusiva anche il leasing fatto per la vendita di una cosa futura, quale, ad esempio, un immobile in ristrutturazione.</p>
<p>Cassazione Sentenza 24.04.2009 n.9.776</p>	<p>Decadenza agevolazioni prima casa – recupero imposte Il termine per il recupero delle imposte a causa della decadenza dei benefici fiscali per l'acquisto della casa di abitazione è quello triennale, trattandosi di imposta complementare. Il termine inizia a decorrere dalla data in cui l'avviso può essere emesso, ossia dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione nel contratto dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per l'enunciazione nel contratto di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito dalle circostanze in atto. Quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, il termine decorre dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione.</p>
<p>Cassazione Sentenza 24.04.2009 n.9.767</p> <p>Cassazione Sentenza 26.02.2009 n. 4626 sez. V civile</p>	<p>Presunzione attivo ereditario – inventario La presunzione del D. Lgs. 346/1990 secondo il quale si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati, può essere vinta solo se in presenza di un inventario redatto in conformità agli artt. 769 e seguenti C.P.P., e cioè se esso risponde ai requisiti di validità formale e sostanziale fissati dal codice di rito.</p> <p>In tema d'imposta di successione, la presentazione dell'inventario prescritto dall'art.9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346, oltre il termine fissato dall'art.31 del medesimo d.lgs., non inficia la sua valenza probatoria; infatti, il termine di sei mesi dalla data di apertura della successione per presentare la dichiarazione di successione e gli allegati, non è previsto espressamente dalla legge come perentorio, né può ritenersi tale, non essendo sanzionata specificamente la sua inosservanza, ma solo l'omissione della dichiarazione, ed essendo, anzi, previsto dall'art.33 del d.lgs. citato che essa possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine, purché prima della notifica dell'accertamento d'ufficio; è, quindi, consentita la regolarizzazione della dichiarazione, se questa sia stata presentata prima dell'accertamento, anche se la documentazione non sia stata interamente prodotta, ma sia stata richiesta, entro la stessa data.</p>
<p>Cassazione sentenza 27.02. 2009 n. 4803 sez. V civile</p>	<p>IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI In tema d'imposta di successione, l'art. 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che sostanzialmente riproduce l'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, dopo aver fissato la regola secondo cui si considera compreso nell'attivo ereditario il valore dei beni trasferiti ai terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di qualunque tipo, rende detraibili da tale valore le somme reinvestite, posto che considera esplicitamente i soli reinvestimenti in beni "soggetti" ad imposta e, quindi, non può trovare applicazione nel caso di acquisto o comunque di ricezione, a qualunque titolo, di beni che godano di esenzione di tipo oggettivo, quali i titoli di debito pubblico; tale normativa non determina arbitrarie disparità di trattamento, introducendo deroghe all'esenzione di quei titoli dall'imposta di successione, ma incide sul diverso atto che precede l'acquisto dei titoli stessi, e cioè la cessione in sé, negandogli idoneità a decurtare l'imponibile presente alla relativa epoca.</p>
<p>Cassazione Sentenza 25.02.2009 n. 4535 sez. V civile</p>	<p>IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - AVVIAMENTO In tema di imposta sulle donazioni e successioni, in base all'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - nel testo, "ratione temporis" vigente, anteriore alla novella di cui all'art. 69, comma 1, della legge n. 342 del 2000 - l'avviamento della società non va calcolato ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto, comprese nell'attivo ereditario, quando il patrimonio netto della stessa risulti dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, poiché, in coerenza con l'indirizzo legislativo teso ad uniformare, almeno tendenzialmente, i dati fiscalmente rilevanti con quelli contabili della società, ed a trarre i primi dai secondi (salvo il potere dell'ufficio finanziario di contestarli, provando la non corrispondenza alla realtà del dato contabile), il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato è vincolante anche per l'Amministrazione finanziaria, cui è preclusa un' autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti della società al netto delle passività, potendo essa procedere solo all'eventuale attualizzazione delle poste attive e passive ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell'ente, a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio.</p>
<p>Cassazione</p>	<p>LITISCONSORZIO NECESSARIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI</p>

Sentenza 18.05.2009 n.11.466	Il principio dell'unitarietà dell'accertamento riguarda anche gli studi professionali associati. Tutti i professionisti di una società professionale devono partecipare alla causa contro l'Amministrazione Finanziaria quando è accertato il maggior reddito di uno di loro sulla base dei ricavi della società stessa. La Cassazione ha sancito che, in tal caso, si tratta di un litisconsorzio necessario e quindi, la verifica su un socio coinvolge in giudizio tutti gli altri.
Cassazione S.U. sentenza 18.05.2009 n.11398	Trasferimento della sede all'estero e fallimento La Corte di Cassazione ha affermato che non evita la dichiarazione di fallimento in Italia la circostanza di aver trasferito la sede all'estero, in un Paese dell'Unione Europea. Non rileva, al riguardo, la circostanza che le istanze siano successive a tale variazione
Cassazione Sentenza 19.05.2009 n.11549	Assegnazione di immobili da cooperativa e corresponsabilità IVA La Corte di Cassazione ha precisato che il socio di una cooperativa edilizia è sempre responsabile del maggior valore accertato, ai fini Iva, sulla cessione dell'immobile che gli è stato assegnato.

Diritto internazionale

Immigrazione: on line il sito web europeo sull'integrazione
<p>E' on line il sito web europeo sull'integrazione.</p> <p>Presentato dalla Commissione europea in occasione della riunione inaugurale del Forum europeo dell'integrazione, il 20 aprile 2009 a Bruxelles, è un canale di informazione, promozione e condivisione delle politiche e delle prassi in materia di immigrazione e integrazione.</p> <p>Con un'ampia banca dati su informazioni, politiche ed azioni dei Governi europei, buone pratiche, progetti e opportunità di finanziamento, il sito consente a chiunque sia interessato di aggiornarsi sulle politiche già in essere in Europa e di entrare in contatto con le Istituzioni europee.</p> <p>Il Forum e il sito web sono i due nuovi strumenti per un confronto costruttivo sulle politiche dell'integrazione messo a disposizione delle istituzioni dell'Unione, delle organizzazioni della società civile e di tutti gli altri soggetti che si occupano di fenomeni migratori.</p> <p style="text-align: center;">http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm</p>

Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture

Giorgio De Nova	Novelle e diritto successorio: l'accettazione di eredità beneficiata degli enti non lucrativi	Rivista del Notariato n.1/2009, pag.1
Camillo Ungari Trasatti	Profili civili e fiscali della continuazione dell'impresa in forma individuale da parte del socio superstite di società di persone	Rivista del Notariato n.1/2009, pag.160
Alessandro Torrioni	Acquisti immobiliari potenzialmente pericolosi: con provenienza donativa, mortis causa o per usucapione non accertata giudizialmente. Tutela dell'acquirente	Rivista del Notariato n.1/2009, pag.245
Fabio Valenza	Cancellazione di società e sopravvenienze attive immobiliari	Federnotizie n.3/2009 pag.115
Michele Ferrario Hercolani	Ancora sull'abolizione del Libro Soci	Federnotizie n.3/2009 pag.122

Segnalazioni di siti web e programmi e servizi

Rilascio di caselle di Posta Elettronica Certificata in sede di stipula di atti societari offerte riservate ai notai
<p>Alcuni gestori hanno attivato offerte riservate ai Notai per il rilascio di una casella di PEC gratuita per le società di nuova costituzione. Le offerte sono disponibili online: il collegamento è disponibile direttamente dalle pagine RUN>Servizi>Posta elettronica certificata e RUN>Servizi>Servizi di visura.</p> <p>Sulle pagine dei rispettivi gestori sono riportate le caratteristiche delle offerte e la descrizione delle modalità con cui i Notai possono richiedere l'attivazione della casella.</p> <p>Le offerte, a titolo gratuito, hanno una diversa durata.</p>
"Corso e-learning di diritto tributario "Il Diritto tributario per il notaio consulente"
<p>Sono aperte le iscrizioni al corso <i>e-learning</i> di diritto tributario <i>"Il Diritto tributario per il notaio consulente"</i>.</p> <p>Il corso si articola in quattro moduli composti da video - lezioni, interviste e risposte alle domande frequenti sul tema trattato (FAQ), corredate da una rassegna ragionata di normativa, prassi, giurisprudenza e bibliografia.</p> <p>E' attivo un <i>forum</i>, attraverso il quale il partecipante potrà confrontarsi con gli esperti e con i colleghi sui temi di principale interesse, porre questioni e condividere esperienze.</p> <p>Il superamento del test di ciascun modulo è valido al fine del riconoscimento di 5 Crediti Formativi Professionali.</p> <p>Il superamento dei test per l'intero corso è valido al fine del riconoscimento di 20 Crediti Formativi Professionali.</p> <p>Il programma del corso e le informazioni utili sono disponibili sul sito <i>web</i> della Fondazione (www.fondazione-notariato.it).</p> <p>Sono tuttora disponibili <i>on line</i> il corso di diritto tributario <i>"Il regime fiscale dei trasferimenti"</i>, il corso di diritto comunitario <i>"Il Notaio tra regole nazionali ed europee"</i> e il corso di diritto commerciale <i>"Il bilancio d'esercizio e bilanci straordinari"</i>. A breve sarà pubblicato il secondo aggiornamento del corso <i>"Il regime fiscale dei trasferimenti"</i>.</p>

Le entrate tributarie nel periodo gennaio - marzo 2009

Sul portale del Ministero delle Finanze è stato pubblicato il Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di gennaio - marzo 2009, rilevate secondo il criterio della competenza giuridico-contabile. E' presente anche la serie storica delle entrate tributarie dal 2002 in poi.

Per leggere i documenti vai al sito

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/studi_statistiche/entrate_tributarie/index.htm

Notariato e Sole 24 Ore: on-line il primo videoforum dedicato al mutuo

E' disponibile sui rispettivi siti internet il primo videoforum, dal titolo 'Il mutuo passo per passo', frutto della collaborazione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e la redazione de *Il Sole24Ore*.

Il video, dedicato al mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile, fornisce al cittadino informazioni semplici e utili per uno degli investimenti più importanti della propria vita. È suddiviso in otto sezioni all'interno delle quali il notaio spiega, passo per passo, come orientarsi verso una scelta sempre più consapevole.

Si tratta del primo video di una serie, realizzata con la collaborazione de *Il Sole24Ore*, volta a trattare questioni delicate come la compravendita della casa e il relativo contratto preliminare d'acquisto, la costituzione di una società, le successioni, il testamento, l'eredità, etc.

Il videoforum è disponibile sul sito www.notariato.it in 'Area stampa' alla sezione Multimedia, ed è visibile anche dalla RUN>Comunicazione>Videoforum.

www.sole24ore.com <http://www.notariato.it/>

clausole contrattuali e materiali elaborati con l'Associazione Italiana Leasing

Durante l'incontro "*Il leasing e la contrattualistica nei contratti di compravendita*", organizzato con Assilea - l'associazione italiana leasing sono state presentate e illustrate alla stampa le clausole degli atti di compravendita per:

- l'acquisto di immobili da concedere in leasing;
- la vendita di immobili già oggetto di leasing;
- l'acquisto di immobili oggetto di lease back;
- l'acquisto di terreni su cui edificare immobili da concedere in leasing.

Queste clausole, frutto del lavoro del tavolo congiunto Assilea - Consiglio Notarile di Milano, sono state elaborate con lo scopo di rendere conosciute le formulazioni contrattuali che - nella maggior parte dei casi - possono soddisfare le esigenze "standard" degli operatori economici.

Resta inalterato, ovviamente, il dovere del notaio - in ogni caso concreto - di indagare la volontà delle parti adeguandola e traducendola nel documento notarile.

Assilea ed il Consiglio Notarile di Milano hanno inoltre predisposto un prospetto riepilogativo della fiscalità (IVA, registro, ipocatastali) del leasing immobiliare.

Il materiale presentato e diffuso alla stampa, è anche disponibile dal sito della Scuola di Notariato della Lombardia al seguente indirizzo

<http://www.scuoladinotariatodellalombardia.org/convegni.htm>

Agenda di incontri di interesse notarile e Convegni Agenda

Tutti i convegni e le attività formative dalla RUN

Sulla pagina di accesso della Intranet RUN, nella colonna di destra, sono stati raggruppati gli accessi ai siti del notariato collegati.

Tra questi dalla pagina iniziale della Fondazione italiana per il Notariato si potrà accedere con comodità a tutte le informazioni necessarie relative al "Calendario Attività formative" (il relativo collegamento dalla RUN>Comunicazione è stato soppresso).

Così, dalla RUN, in una logica di portale allargato del notariato, si avrà il collegamento ai dati disponibili e sempre aggiornati relativi ai convegni e eventi di interesse notarile organizzati su iniziativa della Fondazione, del Consiglio Nazionale, dei Consigli locali e delle altre Organizzazioni notarili nonché dei corsi e-learning.

Nella home page della RUN saranno segnalati alcuni degli appuntamenti cronologicamente più vicini.

<http://www.fondazione-notariato.it/iniziative.asp?id=3&sid=218&xSID=22&anno=2009&mese=05&giorno=00&pg=1>

DATA: Venerdì 12 giugno 2009

LUOGO: Milano, presso il Teatro Manzoni (via Manzoni, 42),

ARGOMENTO: **"La nuova disciplina dei mutui ipotecari. Il ruolo del notaio e la prassi bancaria"**

Il programma del convegno è disponibile sul sito web della Fondazione Italiana per il Notariato (www.fondazione-notariato.it).

ORGANIZZAZIONE: promosso dalla Fondazione Italiana per il Notariato

La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di n. 10 Crediti Formativi Professionali.

Le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 29 maggio p.v., ore 18.00.

La quota di iscrizione di euro 300 (Iva inclusa) - a titolo di parziale rimborso delle spese - prevede:

- la documentazione e i materiali informativi
- welcome coffee e lunch a buffet
- la possibilità di presentare quesiti scritti fino a lunedì 8 giugno p.v.

DATA: 18 giugno 2009

LUOGO: Bergamo, presso la sala del Consiglio Notarile

ARGOMENTO: **"La Certificazione Energetica degli edifici in Regione Lombardia"**

Relatori: notaio Antonio Testa e Luigi Mambelli

ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile di Bergamo

La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali.

DATA: 26 giugno 2009 ore 15:00

LUOGO: Grosseto, [Fattoria la Principina](#)

ARGOMENTO: **"Le Residenze Turistico - Alberghiere"**

Saluto del Presidente del Consiglio Notarile di Grosseto

Notaio Luciano Giorgetti

Saluto del Presidente del Comitato Regionale Notarile Toscano

Notaio Barbara Bartolini

Normativa regionale e nazionale: inquadramento della disciplina

Prof. Avv. Duccio Maria Traina

Professore associato di diritto pubblico all'Università degli Studi di Firenze ed Avvocato in Firenze

La patologia del fenomeno e la posizione della Cassazione

Prof. Dr. Aldo Fiale

Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

Normativa catastale ed urbanistica: un dissidio inconciliabile

Ing. Antonio De Santis

Consigliere Scientifico dell'Agenzia del Territorio

Ruolo, compiti e doveri del notaio

Prof. Avv. Pietro Sirena

Professore ordinario di istituzioni di diritto privato all'Università di Siena ed Avvocato in Roma

Aspetti pratici della problematica

Dr. Riccardo Menchetti

Notaio in Grosseto

Conclusioni

ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile di Grosseto tel. e fax 0564 20205 consigliogrosseto@notariato.it

La partecipazione è gratuita

Si prega di confermare la presenza, per motivi organizzativi, entro il 20 giugno 2009

La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali.

DATA: venerdì 5 giugno 2009

LUOGO: Firenze, presso la propria sede del Consiglio Notarile (Via dei Renai, 23 - Firenze)

ARGOMENTO: **"La responsabilità disciplinare del notaio. D.L.gvo n. 249 del 1° agosto 2006 (in vigore dal 1° giugno 2007)"**

Il programma dettagliato è disponibile sulla home page della RUN.

ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Prato consigliofirenze@notariato.it

La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di n. 5 Crediti Formativi Professionali.